Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 325

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 31 dicembre 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*", alle condizioni sopra indicate, servendosi possibilmente del modulo di c/c all'uopo già trasmesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1964, n. 1408.
Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Anestesiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 5691

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1964.
Trasferimento parziale dell'abitato di Roseto Capo Spulico (Cosenza), limitatamente ai rioni Calvario - Cappella e via Giannelli . . . . Pag. 5693

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1964.
Istituzione della Commissione di sorveglianza sull'archivio dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Benevento . . . . Pag. 5693

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1964.
Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1965. Pag. 5693

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.
Rettifiche al piano generale delle strade da classificare provinciali in provincia di Sondrio e classificazione tra le provinciali di due strade . . . . Pag. 5694

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.
Classificazione tra le provinciali della strada comunale denominata « Sottodomani » e della traversa « Capo'erra » e declassifica dei due tratti sottesi delle strade provinciali n. 26 e n. 29, in provincia di Brescia . . . . . Pag. 5694

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara . . Pag. 5695

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1964.
Nomina del vice presidente della Cassa di Risparmio di Firenze, con sede in Firenze . . . . Pag. 5695

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1964.
Costituzione dell'Ispettorato circondariale delle foreste di Pordenone . . . . Pag. 5696

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1964.
Costituzione del Comitato tecnico circondariale per la bonifica integrale di Pordenone . . . . Pag. 5696

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1964.
Costituzione dell'Ispettorato circondariale dell'agricoltura di Pordenone . . . . Pag. 5697

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1964.
Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti . . . . . Pag. 5697

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1964.
Variazione dell'inquadramento e radiazione dalla tariffa di vendita italiana di alcune marche di tabacchi lavorati esteri . . . . Pag. 5698

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1964.
Istituzione dell'Ufficio circondariale del Genio civile di Pordenone . . . . Pag. 5700

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1964.
Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1965 per alcune categorie di entrate . . . . Pag. 5700

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Entrata in vigore della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) e della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) firmate a Berna il 25 febbraio 1961 . . Pag. 5713

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . . Pag. 5713

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di produzione e consumo fra i lavoratori di Sesto San Giovanni », con sede in Sesto San Giovanni (Milano) . Pag. 5713

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale di Castione della Presolana », con sede in Castione della Presolana (Bergamo) . . . . Pag. 5713

Ministero del turismo e dello spettacolo: Modificazioni agli elenchi delle località climatiche, balneari, termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952 . . . . Pag. 5713

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di San Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 5713

Autorizzazione al comune di Mores ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 5713

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 5714

Autorizzazione al comune di Bortigiadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 5714

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 5714

Autorizzazione al comune di Scano di Montiferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 5714

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 5714

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 5714

Autorizzazione al comune di Villanovatulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 5714

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 5714

Autorizzazione al comune di Cepagatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 5714

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 5714

Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 5714

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 5714

Autorizzazione al comune di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 5714

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 5714

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 5715

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 5715

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 5715

Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 5715

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 5715

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 5715

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 5715

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Seconda Presa, con sede in Mirano (Venezia). Pag. 5716

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Bacchiglione e Fossa Paltana, con sede in Padova . . . . Pag. 5716

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica e manutenzione del IV Circondario idraulico di Ferrara, con sede in Ferrara . . . . Pag. 5716

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello, con sede in Vasto (Chieti) . . . . Pag. 5716

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 5717

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Spoltore, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Spoltore (Pescara), in liquidazione coatta . . . . Pag. 5717

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma straniera. Pag. 5717

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi per titoli ed esame a centosettantadue posti di preside negli istituti tecnici . . . . Pag. 5717

Ministero delle finanze: Concorso per esami a cento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari . . . . Pag. 5719

Ministero del tesoro: Concorso per titoli a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato . . . . Pag. 5725

Ministero della difesa-Esercito:

Graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1964 Pag. 5727

Graduatoria del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato - ruolo commissari. Pag. 5731

Graduatoria del concorso per il reclutamento straordinario di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato - ruolo sussistenza Pag. 5732

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione della Sezione I dei rispettivi Albi Pag. 5732

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella Sezione I dei rispettivi Albi per i Compartimenti di Bari e Venezia. Pag. 5733

Ministero dell'interno: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 26 giugno 1964 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 207 del 25 agosto 1964 Pag. 5734

Ministero della difesa-Aeronautica: Integrazione dei programmi di esame del concorso a cinquanta posti di sottotenente in Servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici Pag. 5734

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami e per titoli a trenta posti di vice ragioniere in prova (coefficiente 202) nel ruolo dei capi delle ragionerie della carriera di concetto degli Uffici provinciali industria e commercio Pag. 5734

Regione Trentino-Alto Adige: Assegnazione di due condotte veterinarie vacanti in provincia di Trento. Pag. 5734

Ufficio medico provinciale di Lecce: Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Taviano Pag. 5735

Ufficio medico provinciale di Arezzo:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo Pag. 5735

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo Pag. 5735

Ufficio medico provinciale di Ascoli Piceno: Sostituzione di componenti la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno Pag. 5736

Ufficio medico provinciale di Sassari: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari . . Pag. 5736

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 325 DEL 31 DICEMBRE 1964:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 novembre 1964, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(11669)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1964, n. 1408.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Anestesiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Catania in data 9 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Anestesiologia » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 41. — VILLA

Repertorio N. 128

REPUBBLICA ITALIANA

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Anestesiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania.

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno nove del mese di dicembre, nel Rettorato dell'Università degli studi di Catania, innanzi a me cav. uff. dott. Giovanni Moretto, direttore amministrativo dell'Università medesima, abilitato a ricevere gli atti e contratti per conto e nell'interesse dell'Università stessa con decreto rettorale del 31 agosto 1962, e alla presenza dei signori:

dott. Angelo La Seta, nato a Sciacca (Agrigento) il 21 maggio 1923, e dott. Giuseppe Cipolla, nato a Comiso (Ragusa) il 21 febbraio 1938, entrambi impiegati dell'Università di Catania, testimoni idonei a sensi di legge.

Sono presenti:

da una parte il cav. di gran croce prof. Cesare Sanfilippo, nato a Palermo il sei aprile millenovecentoundici, Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Catania, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene in qualità di legale rappresentante dell'Università medesima, autorizzato a quest'atto dal Consiglio di amministrazione dell'Università, con delibera del 27 novembre 1964;

dall'altra il sig. dott. Crimi Giuseppe, medico, nato a Regalbuto (Enna) il sette aprile millenovecentotrenta, residente a Catania in piazza Federico di Svezia, 18, il quale agisce in nome e per conto della E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, e in vece della sig.ra Minneci Lia, vedova La Vecchia, quest'ultima amministratore unico in carica della E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, Società per azioni, con sede in Roma, largo Alessandrina Ravizza n. 17, come da procura speciale due dicembre millenovecentosessantaquattro, in notar Carlo Maggiore, via del Viminale, 43, Roma.

I comparenti della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo, mi hanno richiesto della presente convenzione alla quale si premette:

che lo statuto della Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni, comprende l'insegnamento di Anestesiologia fra le materie del corso di laurea in medicina e chirurgia;

che la E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, Società per azioni, considerata la particolare importanza assunta dalle discipline anestesiologiche, e allo scopo di poter consentire agli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia della Sicilia, una più approfondita preparazione in dette discipline, è venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento del posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Anestesiologia;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico, hanno approvato, entro i limiti delle proprie competenze, con delibere rispettivamente del 18 novembre 1964, del 27 novembre 1964 e del 27 novembre 1964, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Anestesiologia, approvando il relativo schema di convenzione;

Ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue in unico contesto con la narrativa che precede.

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Catania è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto convenzionato di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Anestesiologia.

Art. 2.

La Società E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, affinchè venga attuato l'insegnamento predetto, si impegna a versare alla Università degli studi di Catania, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, i seguenti contributi:

a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) annue, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (novecentoventimila) annue, pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 7, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente art. 2 debbono essere versati all'Università degli studi di Catania in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 4.

Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*), del precedente art. 2, la E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*), dello stesso art. 2, nonchè ogni altro contributo che potrebbe essere richiesto per ulteriori assegni.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, la E.M.E.S. si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 2 della lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 5.

L'Università degli studi di Catania, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Anestesiologia.

L'Università medesima verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 2, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 4 secondo comma.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Anestesiologia e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima dalla sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6;

b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 4.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 8.

Fanno parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

A) Procura speciale 2 dicembre 1964, repertorio n. 53359, notar comm. avv. Carlo Maggiore, via del Viminale n. 43, Roma;

B) Certificato della Cancelleria civile e penale di Roma - Sezione società commerciali, rilasciato in data 18 novembre 1964;

C) Deliberazione del Consiglio di Facoltà di medicina e 'gia del 18 novembre 1964;
D) Deliberazione del Consiglio di amministrazione del vembre 1964;
E) Deliberazione del Senato accademico del 27 novem- 964.

Art. 9.

ı presente convenzione stipulata nell'interesse dello Stato 'Università degli studi di Catania sarà registrata in esen- di tasse di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 lu- 962, n. 1073.
presente atto viene letto, presenti i testimoni, ai compa- che, dichiarandolo pienamente conforme alle loro vo- lo approvano e lo sottoscrivono, con i testimoni mede- con me ufficiale rogante.
on si dà lettura degli allegati perchè le parti, con mio nso, vi rinunziano dichiarando di averne piena cono- a.
ritto a macchina da persona di mia fiducia, consta di te sette e righe sedici di due fogli e viene come appresso critto.

F.to: prof. Cesare SANFILIPPO nel nome;
» dott. Giuseppe CRIMI, medico chirurgo nel nome;
» dott. Angelo LA SETA, teste;
» dott. Giuseppe CIPOLLA, teste;
» dott. Giovanni MORETTO, ufficiale rogante.

p.c.c. *Il direttore amministrativo*: G. MORETTO

egistrata a Catania, Ufficio atti pubblici al n. 603, il 9 di- re 1964. - Esente.

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

RETO MINISTERIALE 20 luglio 1964.
asferimento parziale dell'abitato di Roseto Capo Spu- (Cosenza), limitatamente ai rioni Calvario - Cappella Giannelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

sta la legge 26 novembre 1955, n. 1177;
enuta la necessità di procedere al trasferimento ale dell'abitato di Roseto Capo Spulico, minac- da movimento franoso;
sto il parere del Comitato tecnico-amministrativo so il Provveditorato regionale alle opere pubbliche sede in Catanzaro, espresso con voto n. 157 nella anza del 26 febbraio 1964;

Decreta:

ıbitato di Roseto Capo Spulico, in provincia di nza, è da trasferire a cura e spese dello Stato, a ni della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8, atamente ai rioni Calvario - Cappella e via Gian-

presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta iale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

inistro per il tesoro
COLOMBO

strato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1964
stro n. 48 Lavori pubblici, foglio n. 17.

36)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1964.
Istituzione della Commissione di sorveglianza sull'archivio dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Benevento.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme sull'ordinamento ed il personale degli archivi di Stato;
Considerato che, in base all'art. 25 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 è necessario istituire una Commissione di sorveglianza sullo archivio dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Benevento;
Viste le proposte formulate dalla direzione del predetto Ufficio con lettera 25 maggio 1964, n. 1434;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Benevento è istituita la Commissione di sorveglianza dell'Ufficio medesimo, per l'espletamento dei compiti indicati dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della Commissione di sorveglianza, per il triennio 1964-67, i signori:
1) Zito dott. Vincenzo, direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, presidente;
2) Salvati dott. Catello, direttore dell'Archivio di Stato di Benevento, membro;
3) Iacobacci dottoressa Giovanna nata Testa, funzionaria di carriera direttiva dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Benevento, membro, con funzioni di segretaria della Commissione.
La spesa relativa ai gettoni di presenza di detta Commissione sarà posta a carico del cap. 135 del bilancio in corso per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1964
Registro n. 24 Industria e commercio, foglio n. 127.

(11094)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1964.
Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Decreta:

Ai fini della determinazione analitica del reddito complessivo da assoggettare alla imposta complementare progressiva per l'anno 1965, la valutazione del

reddito dominicale dei terreni è fatta moltiplicando per 2 gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, numero 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici, sono moltiplicati per 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1964
Registro n. 38 Finanze, foglio n. 290. — BAIOCCHI

(11591)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Rettifiche al piano generale delle strade da classificare provinciali in provincia di Sondrio e classificazione tra le provinciali di due strade.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 1961, n. 222, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge n. 126, dall'Amministrazione provinciale di Sondrio e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali,

2) sono state classificate provinciali quelle strade che comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Vista la deliberazione in data 6 luglio 1963, n. 6/6, con la quale l'Amministrazione provinciale di Sondrio ha chiesto l'inclusione nel piano generale anzidetto delle seguenti strade:

a) Tirano-Sernio-Lovero-Tovo-Mazzo-Grasotto-Strada statale n. 38;

b) Sondrio-Traingia-Castione-Postalesio-Berbenno;

Vista la deliberazione 7 dicembre 1963, n. 1114/71 con la quale l'Amministrazione anzidetta ha fatto presente che le strade in parola vennero erroneamente escluse dal piano generale di provincializzazione, pur possedendo i requisiti prescritti dall'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che, pertanto, le strade stesse avrebbero dovuto essere comprese nel piano anzidetto, a termini del primo comma del citato art. 16;

Ritenuto che la delibera 6 luglio 1963, n. 6/6 è stata pubblicata nel Foglio annunzi legali in data 14 agosto 1963, n. 10;

Ritenuto che non sono state presentate opposizioni;

Visto il voto in data 15 settembre 1964, n. 1618, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che le strade suddette possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi degli articoli 16, 18 e 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse sono incluse nel piano approvato con il citato decreto ministeriale 28 giugno 1961, e sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(11140)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale denominata « Sottodomani » e della traversa « Capoterra » e declassifica dei due tratti sottesi delle strade provinciali n. 26 e n. 29, in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 38 in data 17 ottobre 1963 dell'Amministrazione provinciale di Brescia concernente la classificazione tra le provinciali della strada denominata « Sottodomani », dall'incrocio con la provinciale Crociale di Manerba-Solarolo all'incrocio con la strada Moniga-Solarolo-San Felice e la diramazione detta Capoterra che congiunge detta strada al Crociale per San Felice, nonchè la declassificazione a comunali dei tratti terminali della strada provinciale Crociale di Manerba-Solarolo a partire dall'incrocio con la strada Sottodomani sino all'abitato di Solarolo e della strada Moniga-Solarolo-San Felice nel tratto tra l'incrocio con la strada di Sottodomani e l'abitato di Manerba;

Visto il voto n. 1753 in data 15 settembre 1964 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada denominata « Sottodomani » e la diramazione detta « Capoterra » possono essere classificate provinciali e che i tratti terminali della strada provinciale Crociale di Manerba-Solarolo e della strada Moniga-Solarolo-San Felice possono essere declassificati da provinciali e classificati tra le comunali del comune di Manerba del Garda (Brescia);

Ritenuto pertanto che la strada denominata « Sottodomani » e la diramazione detta Capoterra possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126 e che i tratti terminali della strada provinciale Crociale di Manerba-Solarolo e della strada Moniga-Solarolo-San Felice possono essere declassificati da provinciali e classificati comunali a termine degli articoli 7 e 12;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014, la strada denominata « Sottodomani » e la diramazione detta « Capoterra » di cui alle premesse sono classificate provinciali.

Art. 2.

I tratti terminali della strada provinciale Crociale di Manerba-Solarolo e della strada Moniga-Solarolo-San Felice, di cui alle premesse cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Manerba del Garda (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(11141)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Copparo, Portomaggiore, Codigoro, Cento, Bondeno, Migliarino, Argenta, Comacchio;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Ferrara, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Copparo, con sede in comune di Copparo, comprendente i territori dei comuni di Copparo, Ro, Berra, Formignana, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.827 e di terreno coltivato di Ha. 26.090;

2) Portomaggiore, con sede in comune di Portomaggiore, comprendente i territori dei comuni di Portomaggiore, Voghiera, Masi Torello, per una superficie agraria forestale di Ha. 15.765 e di terreno coltivato di ettari 15.745;

3) Codigoro, con sede in comune di Codigoro, comprendente i territori dei comuni di Codigoro, Massa Fiscaglia, Iolanda di Savoia, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.896 e di terreno coltivato di ettari 28.773;

4) Cento, con sede in comune di Cento, comprendente i territori dei comuni di Cento, Sant'Agostino, Mirabello, Poggio Renatico, per una superficie agraria forestale di Ha. 18.743 e di terreno coltivato di ettari 17.446;

5) Bondeno, con sede in comune di Bondeno, comprendente i territori dei comuni di Bondeno e Vigarano Mainarda, per una superficie agraria forestale di Ha. 19.791 e di terreno coltivato di Ha. 19.737;

6) Migliarino, con sede in comune di Migliarino, comprendente i territori dei comuni di Migliarino, Migliaro, Ostellato, Tresigallo, per una superficie agraria forestale di Ha. 14.965 e di terreno coltivato di ettari 14.885;

7) Argenta, con sede in comune di Argenta, comprendente il territorio del comune di Argenta, per una superficie agraria forestale di Ha. 24.870 e di terreno coltivato di Ha. 24.190;

8) Comacchio, con sede in comune di Comacchio, comprendente i territori dei comuni di Comacchio Mesola, Goro, Lago Santo, per una superficie agraria forestale di Ha. 28.076 e di terreno coltivato di ettari 24.379.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11143)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1964.

Nomina del vice presidente della Cassa di Risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di Risparmio di Firenze, approvato con decreto ministeriale del 31 marzo 1952, modificato con decreti ministeriali del 26 giugno 1956, del 18 luglio 1957, del 18 settembre 1959 e del 30 marzo 1963;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1962 con il quale il gr. uff. avv. Mario Gobbo venne confermato presidente ed il dott. Sergio Martelli venne nominato vice presidente della Cassa di Risparmio di Firenze;

Vista la decisione del Consiglio di Stato del 5 febbraio 1963 con la quale è stato annullato il predetto decreto ministeriale 6 agosto 1962 limitatamente alla parte concernente la nomina del dott. Sergio Martelli a vice presidente della Cassa di risparmio;

Considerato che devesi quindi procedere al rinnovo della carica di vice presidente e che si è ritenuto opportuno di integrare la rappresentanza degli interessi cittadini in seno agli organi deliberanti della Cassa medesima, facendo cadere la nomina su persona che, anche se non compresa tra i soci, risulti particolarmente qualificata per la sua attività, nonchè per la conoscenza delle condizioni economiche e delle esigenze della zona; e che, pertanto, le esigenze di tutela del pubblico interesse inducono nella specie a derogare al criterio di preferenza stabilito dalla legge in favore dei soci, provvedendosi al riguardo con la nomina di persona estranea;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Renis è nominato vice presidente della Cassa di Risparmio di Firenze, con sede in Firenze, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(11486)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1964.

Costituzione dell'Ispettorato circondariale delle foreste di Pordenone.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, concernente l'istituzione del circondario di Pordenone, in attuazione dell'art. 66 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito l'Ispettorato circondariale delle foreste di Pordenone, il quale entra in funzione alla data del 1° marzo 1965.

Art. 2.

L'Ispettorato circondariale delle foreste di Pordenone esercita le proprie funzioni nella circoscrizione territoriale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735.

Restano invariate le circoscrizioni territoriali delle stazioni forestali operanti nel circondario salve le seguenti eccezioni:

stazione di Pordenone: alla circoscrizione attuale vengono aggregati i territori dei comuni di Cordovado e di Morsano al Tagliamento;

stazione di Anduins (comune di Vito d'Asio): dalla circoscrizione attuale viene tolto il territorio del comune di Ragogna;

stazione di Claut: dalla circoscrizione attuale viene tolta la parte del territorio comunale di Forni di Sotto.

Art. 3.

L'Ispettorato distrettuale delle foreste di Pordenone è soppresso a decorrere dal 1° marzo 1965.

Art. 4.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Udine e negli albi dei Comuni facenti parte del circondario di Pordenone.

Roma, addì 12 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1964
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 29

(11575)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1964.

Costituzione del Comitato tecnico circondariale per la bonifica integrale di Pordenone.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, concernente l'istituzione del circondario di Pordenone, in attuazione dell'art. 66 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge 31 gennaio 1963, n. 1;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, che istituisce i Comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il Comitato tecnico circondariale per la bonifica integrale di Pordenone, il quale entra in funzione alla data del 1° marzo 1965, ed ha sede presso l'Ufficio circondariale del Genio civile di Pordenone di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, citato nelle premesse.

Art. 2.

Il Comitato tecnico circondariale per la bonifica integrale esercita, nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, tutte le competenze che in atto sono attribuite al Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di Udine.

Art. 3.

A decorrere dalla data del 1° marzo 1965, il Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di Udine cessa di esercitare le proprie attribuzioni istituzionali nel territorio del circondario di Pordenone.

Art. 4.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Udine e negli albi dei Comuni facenti parte del circondario di Pordenone.

Roma, addì 12 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1964
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 206. — ANGELINI

(11576)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1964.

Costituzione dell'Ispettorato circondariale dell'agricoltura di Pordenone.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, concernente l'istituzione del circondario di Pordenone, in attuazione dell'art. 66 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito l'Ispettorato circondariale dell'agricoltura di Pordenone, il quale entra in funzione alla data del 1° marzo 1965.

Art. 2.

L'Ispettorato circondariale dell'agricoltura di Pordenone esercita, nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, tutte le competenze che in atto sono attribuite all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine.

Art. 3

A decorrere dalla data del 1° marzo 1965, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine cessa di esercitare le proprie attribuzioni istituzionali nel territorio del circondario di Pordenone.

Art. 4.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Udine e negli albi dei Comuni facenti parte del circondario di Pordenone.

Roma, addì 12 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1964
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 205. — ANGELINI

(11577)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1964.

Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 100, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e, in particolare, gli articoli 8 e 13 della legge medesima, concernenti la composizione e la nomina rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa predetta;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei sindaci della Cassa succitata, effettuate dal Comitato dei delegati nella riunione del 21 settembre 1964, quale risulta dal verbale della riunione medesima e dal verbale delle operazioni elettorali ad esso allegato;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni statali interessate;

Ritenuto di procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti è costituito dai seguenti membri:

Alfonsi Bruno, Bresciani Francesco, Chiaramello Domenico, Chiaraviglio Luigi, Rocco Giorgio, Benini Nando, Sasso Giuseppe, Chimenti Osvaldo, eletti dal Comitato dei delegati;

Lenzi dott. prof. Romolo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti è costituito dai seguenti membri:

Sgarlata dott. Gaetano, membro effettivo, presidente, e Ruggiero Carlucci dottoressa Carmela, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Giuseppone dott. Camillo, membro effettivo, e De Luca dott. Maris, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Perticone dott. Giacomo, membro effettivo, e Grossi dott. Pier Francesco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Davanzo Luciano, membro effettivo; Crudo Antonio, membro effettivo e Cappelli Vincenzo, membro supplente, eletti dal Comitato dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(11491)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1964.

Variazione dell'inquadramento e radiazione dalla tariffa di vendita italiana di alcune marche di tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106;

Ritenuto che occorre provvedere, in base alle nuove quote richieste dai fornitori, alla variazione dell'inquadramento di alcuni tipi di tabacchi lavorati esteri nelle classificazioni dei prezzi di tariffa di cui alle tabelle annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 e 22 novembre 1962, n. 1592, nonchè alla radiazione dalla tariffa di vendita di altri tipi di prodotti;

Udito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle *B*, *C* ed *E* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, tenuto conto della sostituzione della tabella *E* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, i seguenti tipi di tabacchi lavorati di marca estera sono inquadrati nei prezzi di tariffa a fianco di ciascuno indicati:

TRINCIATI

(Tariffa per l'inquadramento ed agli effetti doganali)

Provenienza C.E.E.:

Tedeschi:

Lincoln (20 buste da gr. 45 ciascuna): Lit. 10.500 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Oxford (20 buste da gr. 50 ciascuna): Lit. 9.750 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Orlik 1 mm (20 buste da gr. 50 ciascuna): Lit. 9.500 il kg. reale più dazio sul peso reale.

Olandesi:

Zephir (20 buste da gr. 45 ciascuna): Lit. 10.000 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Amphora (20 buste da gr. 50 ciascuna): Lit. 9.750 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Egberts 44 (20 buste da gr. 50 ciascuna): Lit. 9.750 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Clan (20 buste da gr. 50 ciascuna): Lit. 9.750 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Aromix (20 buste da gr. 50 ciascuna): Lit. 9.750 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Kilt Mixture (20 buste da gr. 50 ciascuna): Lit. 9.750 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Schipper's Special (20 buste da gr. 45 ciascuna): Lit. 9.750 il kg. reale più dazio sul peso reale.

SIGARI

Provenienza C.E.E.:

Tedeschi:

Tropenzierde Nr. 410 (200 pezzi da gr. 7,- ciascuno): Lit. 25.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Blauband Club 105 (200 pezzi da gr. 3,2 ciascuno): Lit. 11.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Handelsgold Continental (200 pezzi da gr. 3,2 ciascuno): Lit. 11.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Rössli 10 (200 pezzi da gr. 3,1 ciascuno): Lit. 11.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

Olandesi:

Balmoral Highlands (200 pezzi da gr. 3,3 ciascuno): Lit. 31.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Ones (200 pezzi da gr. 6,5 ciascuno): Lit. 28.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Parmant (200 pezzi da gr. 5,5 ciascuno): Lit. 20.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Senator (Gulden Eeuw) (200 pezzi da gr. 3,2 ciascuno): Lit. 19.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Agio Fine Fleur (200 pezzi da gr. 3,2 ciascuno): Lit. 19.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Pikeur (200 pezzi da gr. 3,1 ciascuno): Lit. 17.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

SIGARETTE

Provenienza C.E.E. e Paesi associati:

Tedesche:

Astor Filter (in pacchetti da 10 pezzi): Lit. 20.500 il kg. convenzionale più dazio;

Gelbe Sorte (in pacchetti da 10 pezzi): Lit. 20.500 il kg. convenzionale più dazio;

Windsor Filter (in pacchetti da 10 pezzi): Lit. 20.500 il kg. convenzionale più dazio;

Nil (King Size Filter) (in pacchetti da 10 pezzi): Lit. 20.500 il kg. convenzionale più dazio;

Astor Filter (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 20.000 il kg. convenzionale più dazio;

Gelbe Sorte (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 19.500 il kg. convenzionale più dazio;

Windsor Filter (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 20.000 il kg. convenzionale più dazio;

Reyno (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 19.000 il kg. convenzionale più dazio;

Exzellenz (Filter) (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 19.000 il kg. convenzionale più dazio;

Lord Extra (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

Peer Export Filter (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 17.500 il kg. convenzionale più dazio;

Smart Export (Filter) (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio;

H.B. Kronen Filter (in pacchetti da 10 pezzi): Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

H.B. Kronen Filter (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio;

Life (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio;

Overstolz (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio;

Peter Stuyvesant (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio;

Ernte 23 Filter (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio;

Jonny Filter (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio;

Reval (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio;

Smart (King Size Filter) (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio.

Olandesi:

Senior Service (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 19.500 il kg. convenzionale più dazio;

Player's N.C. Medium (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 19.500 il kg. convenzionale più dazio;

Edinburgh (King Size Filter) (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

Rothmans King Size Filter (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

Rothmans Pall Mall (Export Filter) (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

Long Run F.T. (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 17.000 il kg. convenzionale più dazio;

Roxy Filter (King Size) (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 16.000 il kg. convenzionale più dazio;

Amigo King Size (Filter) (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 15.000 il kg. convenzionale più dazio;

Roxy (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 13.500 il kg. convenzionale più dazio;

Ritz (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 12.500 il kg. convenzionale più dazio;

Silky Brand American (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 11.000 il kg. convenzionale più dazio.

Belghe:

Laurens Vert Filtra (in pacchetti da 10 pezzi): Lit. 21.500 il kg. convenzionale più dazio;

Xanthia Filtra (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 20.000 il kg. convenzionale più dazio;

Laurens Orange (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 19 000 il kg. convenzionale più dazio;

Viceroy (Filter Tip) (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 19.000 il kg. convenzionale più dazio;

Xanthia Moyen (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

Armada Drake (Filter) (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 15.500 il kg. convenzionale più dazio;

Sprint Filter (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 14.500 il kg. convenzionale più dazio;

Aro (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 13.500 il kg. convenzionale più dazio;

Amadis Superfiltre (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 13.500 il kg. convenzionale più dazio;

Amadis (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 12.000 il kg. convenzionale più dazio.

Lussemburghesi:

Newport (Long Size Filter) (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 19.000 il kg. convenzionale più dazio;

Kent King Size (Filter) (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 19.000 il kg convenzionale più dazio;

Start King Size Filter (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 16.000 il kg. convenzionale più dazio;

So Long K.S (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 15.500 il kg. convenzionale più dazio.

Francesi:

Celtiques (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 14.500 il kg. convenzionale più dazio;

Gitanes Caporal Ordinaire (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 14.000 il kg. convenzionale più dazio;

Gauloises Caporal Ordinaire (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 13.000 il kg. convenzionale più dazio;

Gaulois Caporal Filtre (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 13.000 il kg. convenzionale più dazio.

Greche:

Papastratos Hellas n. 1 (King Size Filter) (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

Delos (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

Delos (Filter K.S.) (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio.

Provenienza Paesi terzi:

Svizzere:

Turmac Super Oval (in pacchetti da 10 pezzi): Lit. 18.750 il kg. convenzionale più dazio;

Virginia n. 1 Superfiltre (in pacchetti da 10 pezzi): Lit. 17.250 il kg. convenzionale più dazio.

Inglesi:

Craven « A » King Size Filter (in pacchetti da 10 pezzi): Lit. 18.250 il kg. convenzionale più dazio.

Marche senza dazio:

Svizzere:

Muratti Ambassador Filter (in pacchetti da 10 pezzi): Lit. 21.000 il kg. convenzionale;

North Pole Filter (in pacchetti da 10 pezzi): Lit. 20 000 il kg. convenzionale;

Turmac Red Filtrex (in pacchetti da 10 pezzi): Lit. 20.000 il kg convenzionale;

Diana Filter King Size (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 17.000 il kg convenzionale;

Diana Filter (in pacchetti da 20 pezzi): Lit. 16.000 il kg. convenzionale.

Art. 2.

I seguenti tipi di tabacchi lavorati di marca estera sono radiati dalla tariffa di vendita in Italia:

SIGARI

Olandesi: Royales.

SIGARETTE

Tedesche: Collie 62 Filter. - *Olandesi*: Hunter King Size. *Belghe*: Lux. Craven « A » Cork Tipped. - *Lussemburghesi*: Lexington, Convoy.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto dal 1° gennaio 1965.

Roma, addì 18 dicembre 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 103. — MONACELLI

(11482)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1964.
Istituzione dell'Ufficio circondariale del Genio civile di Pordenone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 2 marzo 1931, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, con cui è stato istituito un circondario amministrativo con capoluogo in Pordenone;

Considerato che in virtù del combinato disposto degli articoli 2 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 735 deve essere istituito nel circondario suddetto, con sede nel capoluogo l'Ufficio circondariale del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, è istituito, con sede in Pordenone, un Ufficio circondariale del Genio civile. Tale Ufficio che entra in funzione alla data del 1° marzo 1965, svolge tutte le attività relative alle materie ed ai servizi di competenza degli Uffici provinciali del Genio civile.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale dell'Ufficio circondariale del Genio civile di Pordenone è quella relativa ai territori dei Comuni indicati nell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 735.

Art. 3.

A decorrere dalla stessa data del 1° marzo 1965 viene a cessare, relativamente al territorio compreso nel circondario di Pordenone, l'attività in atto esercitata dall'Ufficio del Genio civile di Udine.

Art. 4.

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, citato nelle premesse.

Roma, addì 18 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1964
Registro n. 55, foglio n. 48

(11459)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1964.
Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1965 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Visto l'articolo unico della legge 27 novembre 1956, n. 1358;

Vista la legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1196;

Vista la legge 31 ottobre 1963, n. 1459;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1965, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi di imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, uova, pollame, conigli e cacciagione

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti con negozio fisso o ambulante, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti presso produttori o grossisti da parte di chi esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali, di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello, da parte di chiunque, per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento;

h) l'acquisto, da parte di chiunque, di selvaggina da caccia, anche se destinata al ripopolamento, compresi i piccioni.

Sono, altresì, soggetti all'imposta sull'entrata una volta tanto i prodotti e la cacciagione di cui al primo comma, di estera provenienza, che dall'importatore vengono direttamente impiegati negli usi e destinazioni previsti dal secondo comma.

Art. 2.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca anche sgusciata, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati al secondo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), ed *h*): nella misura del 4 % per i fiori freschi e la cacciagione, nella misura del 3,30 % per il pollame e i conigli e nella misura del 2,30 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso le persone indicate dall'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma del detto articolo.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere l'imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui ai precedenti commi si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati al secondo comma lettera *c*): nella misura del 2,30 %, per i prodotti ortofrutticoli, della pesca e per le uova, del 3,30 % per il pollame ed i conigli e del 4 % per i fiori freschi e la cacciagione: all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed al prezzo di acquisto dei prodotti destinati alla manipolazione in aggiunta alla imposta propria dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti manipolati. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, la imposta relativa all'acquisto dei prodotti originari è dovuta nella misura del 2,30 %, del 3,30 % o del 4 %, a seconda della loro natura, sul prezzo di acquisto dei prodotti stessi, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero, ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale;

3) per quelli indicati al terzo comma: nella misura del 2,30 % per i prodotti ortofrutticoli, della pesca e per le uova, del 3,30 % per il pollame ed i conigli e del 4 % per i fiori freschi e la cacciagione: all'atto in cui l'importatore destina i prodotti agli usi e alle destinazioni di cui al precedente art. 1 sul prezzo all'ingrosso dei prodotti stessi.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione.

TITOLO II

Associazioni mutue assicurazione bestiame

Art. 5.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1965, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 18 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1966.

TITOLO III

Birra

Art. 6.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 7 % e si corrisponde, in modo virtuale, al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi fabbricati e sottoposti ad imposta di fabbricazione nell'anno, in base al prezzo medio di lire 13.000 per ettolitro.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante all'acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spese di trasporto, d'imballaggio od altro, sono soggette alla imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta, una volta tanto, nella misura del 7 % ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO IV

Caffè e surrogati del caffè - Tè e matè

Art. 8.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura sotto indicata, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n 762:

A) Caffè, tanto crudo che tostato, estratti o essenze di caffè solidi e surrogati del caffè:

voce doganale 09.01-A: caffè: 14,40 %;

voce doganale 21.01: surrogati del caffè: 6,40 %;

voce doganale 21.02-A-I-b: estratti o essenze di caffè solidi: 14,40 %;

B) Tè e matè:

voce doganale 09.02: tè: 14,40 %;

voce doganale 09.03: matè: 14,40 %.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 6,40 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente nei termini e modi normali.

Art. 9.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per tutti i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), degli estratti o essenze solidi di caffè, di tè, di matè e di surrogati di caffè di provenienza estera, nonchè per i passaggi degli estratti o essenze solidi di caffè, prodotti nel territorio dello Stato.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi danno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime di imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per il caffè (sia crudo che tostato), gli estratti o essenze solidi di caffè, il tè ed il matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di surrogati di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni passaggio, indipendentemente dal tributo assolto sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO V

Prodotti fertilizzanti e anticrittogamici

Art. 10.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per il commercio dei prodotti anticrittogamici elencati nel successivo art. 11, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo, l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per l'acquisto e l'importazione dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici da parte di ditte che li impiegano direttamente per la fabbricazione di altri fertilizzanti o di altri anticrittogamici ovvero di prodotti di natura diversa, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30 %.

Art. 11.

I prodotti anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 10 sono i seguenti:

solfato di rame;

ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 % di solfato di rame;

zolfo greggio molito e anche ventilato;

zolfo raffinato molito e anche ventilato;

zolfo sublimato;

minerale di zolfo molito e anche ventilato;

zolfi ramati;

altri anticrittogamici a base di zineb, con contenuto minimo di etilenbisditiocarbammato di zinco del 65 %, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

Art. 12.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 10 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi dei prodotti medesimi di provenienza estera.

TITOLO VI

Prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti

Art. 13.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, nonchè degli additivi contenenti oli lubrificanti, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

1) Oli minerali greggi naturali:

a) voci doganali ex 27.09-C; 27.09-E: oli minerali greggi, naturali, esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 9,30 %;

b) voce doganale 27.09-C: oli minerali greggi, naturali, da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 4,80 %;

2) Oli leggeri e preparazioni:

a) voce doganale 27.10-A-III-a-1: acqua ragia minerale: 9,30 %;

b) voce doganale 27.10-A-III-a-2: benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale: 4,20 %;

c) voce doganale 27.10-A-III-b: benzina: 4,20%;

3) Oli medi e preparazioni:

a) voce doganale 27.10-B-III-a-2: petrolio lampante: 9.30 %;

b) voce doganale 27.10-B-III-a-2: petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico di cui alla lettera *D*, n. 3, della Tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989: 7,20 %;

c) voce doganale 27.10-B-III-b: petrolio diverso da quello lampante 9,30 %;

4) Oli pesanti e preparazioni:

a) voce doganale 27.10-C-I-c: oli da gas: 9.30 %;

b) voce doganale 27.10-C-II-c: oli combustibili speciali: 9.30 %;

c) voce doganale 27.10-C-II-c: oli combustibili esclusi quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 9.30 %;

d) voce doganale 27.10-C-II-c-1: oli combustibili da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 4,80 %;

e) voce doganale 27.10-C-III-c-d: oli lubrificanti: 8,40 %;

5) Vaselina:

voce doganale 27.12-A-III: vaselina greggia: 8,40 %;

6) Paraffina:

voci doganali ex 27.13-B-I-c; ex 27.13-B-II: paraffina solida: 4.80 %;

7) Additivi contenenti oli lubrificanti:

voci doganali ex 38.14-B-I-a; ex 38.14-B-II-a: additivi contenenti oli lubrificanti: 8,40 %;

8) Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio aventi le caratteristiche e destinati agli impieghi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464: 4.80 %.

Quando i suindicati prodotti, escluse le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e la benzina, sono destinati a consumi interni delle raffinerie, degli stabilimenti costieri e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa dagli oli anzidetti, l'imposta è dovuta nella misura dell'1,20 per cento. Per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e per la benzina destinate agli usi anzidetti l'imposta è dovuta nella misura dell'1 %.

Qualora eccezionalmente i menzionati prodotti, già destinati agli usi previsti dal precedente comma, non siano interamente consumati negli impieghi anzidetti, per i quantitativi non consumati è dovuta l'imposta integrativa in ragione della differenza tra l'aliquota d'imposta una volta tanto stabilita per ciascun prodotto dal primo comma del presente articolo e le aliquote di cui al secondo comma.

Le preparazioni di cui al primo comma numeri 2), 3) e 4) ottenute negli opifici di cui all'art. 11 — ultimo comma — della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, con impiego di prodotti petroliferi che hanno assolto l'imposta entrata una volta tanto all'atto dell'estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali, ovvero all'atto dello sdoganamento dei prodotti di estera provenienza o della estrazione dai depositi doganali sono assoggettate all'imposta entrata una volta tanto con l'aliquota stabilita al detto primo comma per il componente petrolifero che sconta l'aliquota maggiore, in base al prezzo previsto per lo stesso componente dal successivo art. 14.

L'imposta entrata una volta tanto di cui al precedente comma si determina per differenza tra l'importo del tributo da assolversi in base alle norme di cui sopra e quello già corrisposto sui prodotti petroliferi impiegati.

Art. 14.

Le aliquote d'imposta stabilite dal precedente articolo si liquidano:

a) per gli oli minerali greggi, naturali, per gli oli leggeri e preparazioni, per gli oli medi e preparazioni, per gli oli pesanti e preparazioni, eccezion fatta per gli oli lubrificanti e le preparazioni di essi, sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo e, limitatamente alla benzina avio, in base al prezzo medio di L. 115 (centoquindici) al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota d'imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito dell'imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente.

Per i prodotti per i quali non vige un prezzo di listino l'aliquota di imposta si liquida sul prezzo globale di vendita, imposta generale sull'entrata compresa, praticato nei confronti dell'acquirente dei prodotti stessi;

b) per gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio: sul prezzo di vendita praticato nei confronti degli acquirenti; per i prodotti destinati ai consumi interni l'imposta si liquida in base al prezzo di listino degli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi;

c) per gli oli lubrificanti rigenerati: sul prezzo medio di L. 195 (centonovantacinque) al chilogrammo;

d) per gli altri oli lubrificanti e le preparazioni di essi, gli additivi contenenti oli lubrificanti e la vaselina greggia: sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogrammo.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabricazione) la aliquota d'imposta si liquida sul prezzo medio di L. 195 (centonovantacinque) al chilogrammo per gli oli lubrificanti rigenerati e di L. 300 (trecento) al chilogrammo per gli altri oli lubrificanti, gli additivi contenenti oli lubrificanti e la vasellina greggia, diminuiti della imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente;

e) per la paraffina solida: sul prezzo medio di L. 140 (centoquaranta) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie, degli stabilimenti costieri, nonchè degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici.

Per l'importazione degli oli lubrificanti e delle preparazioni di essi, della vaselina greggia e della paraffina solida le aliquote d'imposta generale sull'entrata di cui al precedente articolo si liquidano in base ai relativi prezzi medi, previsti alle lettere *c*) e *d*), maggiorati dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa o sopratassa dovuti per lo sdoganamento, eccezion fatta per la sovrimposta di confine.

Per l'importazione dei prodotti indicati nel precedente comma, i quali godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione della sovrimposta di confine) l'aliquota d'imposta si liquida sui prezzi medi specificati alle citate lettere *c*) e *d*) diminuiti della sovrimposta di confine eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente e maggiorati dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento, eccezion fatta per la detta sovrimposta di confine.

Art. 15.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) per i prodotti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali: a cura di chi effettua la estrazione, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro;

c) per le preparazioni da ottenere negli opifici di cui all'art. 11 — ultimo comma — della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, a cura di chi esegue le preparazioni, al momento dell'inizio delle relative operazioni, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente postale del competente Ufficio del Registro.

A tal fine, gli uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabilito dai precedenti articoli, e prenderanno nota sulle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione sono tenuti, del pari, ad assicurarsi che l'imposta entrata dovuta una volta tanto per le preparazioni di cui al primo comma, lettera *c*), sia stata assolta nella misura ed in base al prezzo di cui ai precedenti articoli, prendendo nota sulle proprie scritture dell'eseguito versamento.

Art. 16.

Non danno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 13 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche e dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle dogane, agli stabilimenti di lavorazione e di fabbricazione di prodotti petroliferi e dai depositi doganali ad altri stabilimenti di lavorazione e di fabbricazione di prodotti petroliferi o ad altri depositi doganali.

Art. 17.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 13 sono comprensive della imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto i prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione.

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa all'importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) oli minerali greggi, naturali, destinati alla lavorazione;

2) oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, destinati alla fabbricazione di oli minerali bianchi e per trasformatori;

3) prodotti petroliferi destinati alle lavorazioni di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) della lettera *H*) della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura dei prodotti indicati nel precedente art. 13, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione è necesario l'impiego dei prodotti citati.

TITOLO VII

Combustibili fossili

Art. 18.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) Combustibili fossili d'importazione: 4,80 %:
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati; carbone coke.

b) Combustibili fossili nazionali: 4,80 %:
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

2) per le importazioni dall'estero: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato dai produttori nazionali, la imposta è dovuta in base alla aliquota del 3,60 %; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni nei confronti di commercianti, industriali o esercenti, si rende applicabile la imposta integrativa dell'1,20 % da corrispondersi nei modi e termini normali in base ad emissione di apposito documento.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle industrie siderurgiche, e per le vendite alle medesime fatte direttamente dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla aliquota del 3,60 %, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamente ed esclusivamente impiegati nelle dette industrie.

L'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse da quelle siderurgiche, quantitativi di combustibile fossile acquistato o importato col pagamento dell'imposta nella misura del 3,60 %, è tenuto per tali vendite o destinazioni a corrispondere l'imposta integrativa dell'1,20 % nei detti modi e termini normali.

Art. 19.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: a cura dei produttori all'atto della prima vendita nei confronti di chiunque effettuata, in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) per i combustibili fossili di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 20.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 18 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodoti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, etc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

Titolo VIII

Specialità medicinali

Art. 21.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58, e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nello misura del 5,20 % e si corrisponde, nei termini e modi normali a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, ancorchè importati sfusi, l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 5,20 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto, da indicarsi a cura dell'importatore e sotto la sua diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Art. 22.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come pure chi esegue soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia.

Per la importazione di specialità medicinali sfuse, da porsi in commercio previo confezionamento nello Stato, l'imposta all'atto dello sdoganamento è dovuta in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto confezionato, da indicarsi dagli importatori, sotto la loro diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Per le specialità medicinali di produzione nazionale o importate dall'estero, preparate in apposite confezioni ospedaliere, l'imposta si corrisponde alle aliquote stabilite al precedente articolo, come segue:

a) per quelle di produzione nazionale: da parte del fabbricante sul prezzo di vendita risultante dalla fattura, nota o documento;

b) per quelle di provenienza estera: sul valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 23.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti, in proprie farmacie, sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 21 con riferimento al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle farmacie ad essi appartenenti.

Art. 24.

I farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia, ai fini della corresponsione dell'imposta sull'entrata nella misura prevista al precedente art. 21, hanno l'obbligo di tenere nel detto laboratorio un apposito registro di carico e scarico della produzione, da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico del registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nel laboratorio, indicando per ciascuna specialità la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico, devono essere annotati, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo ufficiale di vendita al pubblico.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei

conti correnti postali), della imposta di cui all'art. 21 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti, l'imposta di cui all'art. 21 è dovuta nei modi e termini normali, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione, previa emissione di fattura o di altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 21 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi delle dette specialità di provenienza estera.

Art. 26.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la spedizione o consegna dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, da emettersi a cura dei fabbricanti in caso di spedizione ovvero degli intermediari, collaboratori scientifici o propagandisti dei detti fabbricanti, nell'ipotesi che i campioni vengano consegnati da tali intermediari ai medici. Detta nota deve contenere la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore.

Nel caso che i prodotti siano distribuiti in omaggio per tramite di ausiliari del commercio, è fatto obbligo a questi ultimi di istituire un registro di carico e scarico, precedentemente vidimato e bollato ai sensi dell'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, nel quale dovranno essere annotate nella parte del carico le note di accompagnamento emesse dalla ditta fabbricante, e nella parte dello scarico le corrispondenti note di accompagnamento emesse dagli ausiliari;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per i medici, del quale è vietata la vendita » o altra equivalente.

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni implica il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura stabilita dall'art. 21.

E' del pari esente da imposta la importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali già preparati, nelle apposite confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera *b*), inviati dalle case estere direttamente ai medici.

Per le importazioni di campioni di specialità medicinali, preparate in confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera *b*); effettuate dalle organizzazioni commerciali, industriali od ausiliarie delle case estere per la cessione gratuita ai medici, l'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 21, si liquida sul prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto. Per le importazioni dei medisimi campioni in confezioni diverse da quelle apprestate per la vendita al pubblico, l'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 21, si liquida sul valore d'importazione dei detti prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

TITOLO IX

Baccalà, stoccafisso ed aringhe

Art. 27.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e preparazione a fianco di ciascun prodotto sottoindicato, è dovuta una volta tanto in base alle seguenti aliquote ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, sul valore d'importazione dei prodotti stessi, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 03.02-A-I-a-2-aa; 03.02-B-I-b; aringhe salate, secche o affumicate: 6,30%;

voce doganale ex 03.02-A-I-b-2: baccalà secco o salinato: 7,30%;

voce doganale ex 03-02-A-I-b-2: stoccafisso: 7,30%.

Per l'importazione di baccalà e di stoccafisso effettuata da industriali che destinano direttamente i prodotti importati alla preparazione e conservazione in recipienti ermeticamente chiusi, con l'aggiunta di olio e di altri ingredienti (voce doganale 16.04-E-II-a-2), l'imposta è dovuta nei modi indicati dal precedente comma in base alla aliquota del 2,30%; l'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse quantitativi di baccalà e di stoccafisso importati con il pagamento della imposta nella misura del 2,30% è tenuto, per tali vendite o destinazioni, a corrispondere l'imposta integrativa del 5%, nei modi e termini normali.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 27, primo comma, è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi di aringhe (salate, secche o affumicate), di baccalà (salato o secco), compresi i filetti di baccalà preparati e posti in commercio in particolari confezioni, e di stoccafisso di estera provenienza.

Del pari è comprensiva degli anzidetti passaggi di baccalà e di stoccafisso l'imposta del 5% assolta a titolo integrativo di quella del 2,30% a norma del precedente art. 27, secondo comma.

TITOLO X

Zucchero

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera, salvo quanto disposto dal successivo art. 32, è dovuta una volta tanto nella misura del 5,30%.

Art. 30.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato o norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 31.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi del detto prodotto di provenienza estera.

Art. 32.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30% e si corrisponde:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto della importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio;

2) per le importazione di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione dallo stesso industriale trasformatore, alla quale deve essere allegato un certificato del competente U.T.I.F. attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la lavorazione industriale dello zucchero. L'operazione d'importazione deve eseguirsi presso la dogana nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento: lo zucchero deve essere trasferito dalla dogana di confine a quella destinataria col vincolo della bolletta di cauzione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente le vendite dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 3% sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore destini alla rivendita al minuto lo zucchero in propri negozi di vendita al pubblico.

Per lo zucchero grezzo importato dagli zuccherifici e destinato, dopo la raffinazione, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori l'imposta una volta tanto è dovuta, all'atto dell'importazione, nella misura del 4,30% e si corrisponde, giusta le disposizioni di cui alla lettera *b*) del presente articolo. All'uopo lo zuccherificio importatore deve indicare nella dichiarazione d'importazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, che lo zucchero grezzo importato è destinato, dopo la raffinazione nei propri stabilimenti, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori.

TITOLO XI

Spezie

Art. 33.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sotto elencati allo stato naturale o ridotti in polvere, è dovuta una volta tanto, nella misura del 16,80% ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 09.04: pepe e pimenti;

voce doganale 09.05: vainiglia;

voce doganale 09.06: cannella e fiori di cinnamomo;

voce doganale 09.07: garofani;

voci doganali 09.08-A-I-a; 09.08-A-II-a; 09.08-B-I: noci moscate con o senza guscio;

voci doganali 09.08-A-I-b; 09.08-A-II-b; 09.08-B-II: macis;

voci doganali 09.08-A-I-c; 09.08-A-II-c; 09.08-B-III: amomi e cardamomi;

voce doganale 09.10-D: zenzero.

Art. 34.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi dei prodotti nello stesso articolo elencati.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale o ridotti in polvere ed anche quando trattasi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

TITOLO XII

Gas metano

Art. 35.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6% e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per il gas metano, naturale e sintetico, venduto da un produttore ad un altro produttore che acquista per la rivendita, la imposta di cui al precedente primo comma, si corrisponde a cura del produttore acqui-

rente all'atto della rivendita ed in base al prezzo praticato nei confronti di chi acquista. Le fatture relative allo scambio fra produttori del gas metano, da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e devono contenere la indicazione che trattasi di vendita tra produttori.

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti commi non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 36.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente, è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico.

Titolo XIII
Lievito per panificazione

Art. 37.

Per il commercio del lievito fresco e secco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6,40 %, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 38.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco e secco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complesivo delle vendite effettuate risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 39.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco e secco per panificazione, l'imposta, nella misura del 6,40 %, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione del prodotto, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 40.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al livieto fresco e secco per panificazione.

Titolo XIV
Gas di petrolio liquefatti e loro miscele

Art. 41.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

1) gas destinati agli usi di cui all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464, modificato dall'art. 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1697: 4,80%;

2) gas destinati come carburanti nell'autotrazione: 9 per cento;

3) gas destinati ad usi diversi da quelli indicati ai precedenti numeri 1) e 2): 16,80%.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente comma si liquidano:

a) per i gas di provenienza estera e per quelli estratti dai depositi doganali: in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

b) per i gas di produzione nazionale: a cura di chi effettua la estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali in base al prezzo medio di L. 30 per chilogramma di gas liquido maggiorato dell'imposta di fabbricazione effettivamente dovuta, mediante versamento diretto dell'imposta sull'entrata sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

L'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, dovuta per i gas destinati agli usi indicati al primo comma, n. 1 del presente articolo concorre a formare, agli effetti della liquidazione dell'imposta entrata una volta tanto, il valore imponibile, per i gas importati e per quelli esteri estratti dai depositi doganali, e l'entrata imponibile, per i gas di produzione nazionale o nazionalizzati, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, al netto della restituzione della detta imposta di fabbricazione accordata dal richiamato art. 9 e sue modificazioni.

Ai fini dell'aplicazione delle norme di cui al primo comma n. 1 ed al terzo comma del presente articolo lo importatore dei gas di cui sopra deve indicare alla dogana nella dichiarazione d'importazione la specifica destinazione dei prodotti.

Gli uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare l'estrazione dei prodotti sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta in base ai criteri di cui sopra e prenderanno nota nelle loro scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Ove i gas destinati agli usi del citato art. 9 e sue modificazioni non vengano utilizzati negli impieghi previsti dal detto articolo, si rende dovuta, a titolo di integrazione, a cura dell'importatore o dell'acquirente di tali prodotti, la differenza d'imposta sull'entrata in meno assolta all'Erario.

Art. 42.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela tra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali.

Le aliquote stabilite dall'articolo precedente assorbono anche l'imposta sull'entrata dovuta per tutti i passaggi dei suddetti gas destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa dai gas stessi.

TITOLO XV

Acque minerali naturali, medicinali o da tavola, acque e bevande gassate e ghiaccio

Art. 43.

Per il commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola, nonchè delle acque e bevande gassate di produzione nazionale e per il commercio del ghiaccio, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del produttore o fabbricante, nella misura del 5,20% e si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi venduti nell'anno con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati nei confronti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi.

I detti prezzi medi sono determinati, per l'anno di competenza, entro il mese di febbraio dall'Intendente di finanza nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento o la fabbrica, sentita la locale Camera industria e commercio, ed entro la stessa data devono essere comunicati agli Uffici del registro della Provincia. A tal fine gli interessati sono tenuti a segnalare alla competente Intendenza di finanza, entro il mese di gennaio 1965, la esistenza dello stabilimento o della fabbrica e le varie specie di prodotti ottenuti o fabbricati.

Art. 44.

Le ditte produttrici di acque minerali naturali, medicinali o da tavola, di acque e bevande gassate e di ghiaccio, hanno l'obbligo di tenere un apposito « registro della produzione » da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere annotati i quantitativi della produzione giornaliera distintamente per ciascuna specie di prodotti. Alla fine di ogni mese i quantitativi prodotti dovranno essere riepilogati singolarmente per ciascuna specie a cura del produttore o fabbricante che dovrà apporre in calce al riepilogo stesso la propria firma e la data.

Art. 45.

Per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola, per le acque e bevande gassate e per il ghiaccio di provenienza estera, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 5,20% ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 46.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dai precedenti articoli sono i seguenti:

ghiaccio;

acque gassate in genere;

acque minerali artificiali da tavola;

acque minerali naturali, medicinali o da tavola;

bevande preparate con le acque suddette e con la aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un contenuto alcoolico superiore all'1%.

Art. 47.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio del ghiaccio e delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola e delle acque e bevande gassate, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO XVI

Legname resinoso da opera

Art. 48.

Per il legname resinoso da opera di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è stabilita una volta tanto nella misura del 9,60 % ed è dovuta:

a) in dipendenza della vendita o della concessione, a qualsiasi titolo ed a chiunque effettuata, del taglio di boschi o di piante resinose;

b) in dipendenza della vendita del legname resinoso da opera, nello stato di lavorazione di cui al seguente art. 49, prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco.

L'imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti dai seguenti articoli.

Art. 49.

L'aliquota condensata d'imposta di cui al precedente articolo è comprensiva dell'imposta afferente l'acquisto o la concessione del taglio di boschi o delle piante resinose, nonchè di quella che sarebbe dovuta per il commercio del legname resinoso (larice, abete e pino, compreso il cimbro) nello stato di lavorazione di cui appresso:

1) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza e spessore.

Art. 50.

Lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 48 non si estende:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa;

b) ai lavori e manufatti ottenuti con l'impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole

con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nello Stato, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavimentazione, i listelli ed il segato comunque ricavati di larghezza inferiore a cm. 8 e di spessore fino a mm 30, nonchè gli scarti, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, ecc.

Per il legname e per i lavori di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale, e si corrisponde nei modi e termini prescritti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Art. 51.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48 si accerta:

a) per le vendite e concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto sottoposto alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico risultanti dai contratti stessi;

b) per le vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità di registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico convenuti, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 53;

c) per la vendita del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco, in base al prezzo medio di macchiatico corrente nella zona ove trovasi situato il bosco, da denunciarsi nei modi e termini stabiliti al successivo art. 53.

Art. 52.

Nel caso di vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose poste in essere mediante contratto sottoposto alla formalità della registrazione, il contratto stesso deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

b) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

c) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto del contratto.

Art. 53.

Per le vendite e concessioni di tagli di bosco o di piante resinose risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, deve essere presentata, entro il termine di dieci giorni decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la vendita o concessione, apposita denuncia all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono situati il bosco o le piante resinose oggetto della vendita o concessione, contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e domicilio dei contraenti;

b) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

c) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

d) prezzo o valore unitario per metro cubo o globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto della denuncia.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al denunciante dall'Ufficio del registro con l'annotazione degli estremi dell'avvenuta registrazione della stessa sul registro di formalità mod. VI, nonchè degli estremi relativi alla bolletta di riscossione dell'imposta dovuta, staccata dall'apposito bollettario mod. 72-*A* o mod. 72-*M*; tali annotazioni vanno convalidate con la firma del capo dell'ufficio e con l'apposizione del timbro a calendario.

Per le vendite del legname resinoso da opera, direttamente prodotto dal privato proprietario, deve essere, entro dieci giorni da quello in cui vengono effettuate le vendite, inviata al competente Ufficio del registro, a mezzo di lettera raccomandata, apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio dell'acquirente, la qualità e il preciso quantitativo del legname venduto.

Art. 54.

Sono obbligati alla presentazione della denuncia di cui al precedente art. 53:

1) per le vendite e concessioni di taglio di boschi risultanti da contratto verbale e comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione:

a) l'Azienda del demanio forestale, i Comuni, le Province e gli Enti morali in genere, nella loro qualità di venditori;

b) gli acquirenti, quali essi siano, quando il venditore non sia uno degli enti di cui alla precedente lettera *a*);

2) per le vendite del legname resinoso da opera effettuate dal privato proprietario che ha provveduto direttamente al taglio del bosco e delle piante resinose: il venditore.

Art. 55.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, devono provvedere:

a) all'atto della registrazione dei contratti: le persone che richiedono la registrazione stessa, per le vendite e concessioni di tagli di bosco e di piante resinose risultanti da contratti soggetti alla formalità della registrazione;

b) all'atto della presentazione della prescritta denuncia: le persone obbligate alla presentazione della denuncia stessa, per le vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratti verbali o comunque non assoggettati alla registrazione.

Peraltro, per le vendite del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal privato proprietario, fermo l'obbligo della presentazione della prescritta denuncia, a cura del proprietario stesso, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 53, il pagamento della imposta dovuta deve essere effettuato dall'acquirente. A tal fine i singoli acquirenti dovranno, entro dieci giorni dalla data dell'acquisto del legname, produrre al competente Ufficio del registro una nuova apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio del venditore, la qualità e il preciso quantitativo del legname acquistato sulla quale l'imposta deve essere liquidata e riscossa con le norme di cui al successivo art. 56.

Art. 56.

L'imposta sull'entrata, nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 51 ed altresì per i contratti sottoposti alla formalità della registrazione esclusi quelli stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Province, deve essere liquidata e riscossa dagli Uffici del registro sui prezzi, corrispettivi o valori di macchiatico convenuti e denunciati, purchè non risultino inferiori ai prezzi medi di macchiatico per metro cubo correnti nelle località ove si trovano il bosco o le piante oggetto del taglio, riferibili ai prezzi medi risultanti dai contratti di vendita o di concessione stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Province e sottoposti alla formalità della registrazione presso l'Ufficio del registro che ha ricevuto la denuncia ed in mancanza presso gli Uffici del registro viciniori.

Art. 57.

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta sull'entrata, le parti interessate devono presentare all'Ufficio del registro, presso il quale è stata effettuata la registrazione dei contratti ovvero presentata la prescritta denuncia delle vendite o concessioni di tagli di bosco o di piante resinose, entro venti giorni decorrenti dalla data in cui sono state ultimate le operazioni di contamento, la denuncia dei quantitativi di legname in metri cubi effettivamente ricavati dal taglio del bosco e delle piante resinose.

In base a tale denuncia definitiva, gli Uffici del registro provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta eventualmente ancora dovuta ed a comunicare alle stesse parti interessate, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta del rimborso, il credito di imposta risultante a loro favore.

Art. 58.

I Comuni autorizzati al taglio di boschi per il soddisfacimento di « usi civici », i quali, successivamente alla distribuzione per gli « usi » suddetti, provvedono alla vendita della eccedenza di legname nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 49, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia ed al contemporaneo pagamento della relativa imposta dovuta, entro dieci giorni dalla effettuata vendita.

Art. 59.

Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

a) travature e tavolame di qualunque lunghezza: 6 %;

b) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati: 7,20 %;

c) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, suscettibile di ulteriori lavorazioni: 8,40 %.

L'imposta assolta a norma del presente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nello Stato relativi al commercio del suddetto legname.

Per legname resinoso da opera deve intendersi: il larice, il pino, l'abete, il pitch pine (pino resinoso d'America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia), il silver sprucc (abete del Pacifico), l'Oregon pine o Douglas Fir (pino dell'Oregon), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino moscovia, di Arcangelo e tipi di piante resinose similari.

Per la importazione di legname resinoso in esenzione dai dazi doganali da parte di ditte che lo impiegano direttamente nelle aziende minerarie nazionali (puntelli) o nella fabbricazione della pasta di legno chimica e meccanica od anche nella fabbricazione di pannelli costituiti da truccioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3,60 %.

Le ditte importatrici del legname resinoso da opera di cui al precedente comma, ove, successivamente alla importazione, invece di impiegare il legname stesso direttamente negli usi ivi indicati, lo vendano ad altri operatori economici, sono tenute per tali vendite a corrispondere, nei modi e termini normali, l'imposta integrativa del 2,40 %, 3,60 % e 4,80 % rispettivamente per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo.

Per il legname e per i lavori di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 50, di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale del 4 %.

TITOLO XVII

Pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria

Art. 60.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle pelli da pellicceria o parti di esse è dovuta una volta tanto nella misura seguente:

a) pelli da pellicceria, fini: voci doganali: 43.01-A; 43.02-A-I-a; 43.03-A-I; 43.03-C-I: 36 %;

b) pelli da pellicceria comuni: voci doganali: ex 43.01-B (escluse le pelli di agnello delle Indie non aventi pelo arricciato e le pelli di agnello della Cina, della Mongolia e del Tibet, ed escluse altresì le pelli di capra, capretto e capretta dello Yemen, della Cina e della Mongolia in quanto pelli non buone da pellicceria); 43.02-A-I-b; 43.03-A-II; 43.03-C-II: 10 %.

Il tributo si corrisponde:

1) per le pelli di produzione nazionale: all'atto della vendita delle pelli alle ditte che ne effettuano la concia, sia per la rivendita allo stato di pelli conciate, sia per usarle nella propria industria, in base a fattura od altro equivalente documento da rilasciarsi nei modi e termini normali a cura del venditore e sul prezzo globale di vendita;

2) per le pelli di provenienza estera: all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale con versamento diretto alle dogane, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta in base alle norme di cui al precedente comma è comprensiva, per i prodotti nazionali, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi anteriori e

successivi alla vendita fatta alle ditte che effettuano la concia, e per i prodotti di provenienza estera, di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi dei detti prodotti. L'imposta comprende, altresì, i passaggi afferenti le confezioni in pellicceria.

Art. 61.

Per le pelli da pellicceria fini e comuni, di produzione nazionale, crude, fresche o secche, escluse in ogni caso quelle preparate, destinate all'esportazione, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura del 14,40 % per quelle fini e nella misura del 4 %, per quelle comuni, in base al prezzo di vendita risultante dalla fattura emessa nei confronti dell'acquirente estero, e si corrisponde nei modi e termini normali sul duplo della fattura medesima in possesso dell'esportatore.

Il duplo suddetto deve essere esibito alla competente dogana, la quale, dopo aver accertata la regolare corresponsione dell'imposta sull'entrata dovuta, vi appone il proprio visto con la indicazione degli estremi della bolletta di esportazione.

Art. 62.

Per le pelli di coniglio, di lepre e similari di estera provenienza importate dagli stabilimenti di secretatura dai cappellifici, pelifici e dalle industrie non conciarie l'imposta sull'entrata è dovuta nella normale misura del 4 % ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n 762.

Gli stabilimenti di secretatura, i cappellifici, i pelifici e le industrie non conciarie devono comprovare l'attività esercitata mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione alla quale deve essere allegato un certificato della competente Camera di commercio, industria e agricoltura attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la secretatura delle pelli di cui al precedente comma.

Gli stabilimenti di secretatura, i cappellifici, i pelifici e le industrie non conciarie che effettuino eccezionalmente le vendite delle pelli di coniglio e di lepre e similari o di parti di esse, secretate o meno, importate con il pagamento dell'imposta nella misura del 4 % sono tenuti, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 6 % sul prezzo praticato all'acquirente.

Per le vendite di pelli di coniglio, lepre e similari, crude, fresche o secche, di produzione nazionale, effettuate nei confronti di cappellifici, pelifici ed industrie non conciarie, l'imposta è dovuta nella misura del 4 % nei modi e termini normali, fermo, per le vendite poste in essere da commercianti, l'obbligo ai medesimi di corrispondere l'imposta per il precedente acquisto nella misura del 4 %, in base a documento da emettersi contemporaneamente al rilascio della fattura alle dette industrie.

Art. 63.

Per le pelli da pellicceria, o parti di esse, di produzione nazionale, consegnate o spedite alle concerie per le operazioni di concia nell'interesse delle ditte commerciali ed industriali che ne hanno effettuata la consegna o la spedizione, fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta sull'entrata, nella misura di cui al precedente art. 60, si corrisponde a cura della ditta committente sul prezzo medio di mercato delle pelli gregge consegnate o spedite, in base alla nota di accompagnamento prescritta dall'art. 16, n. 6, del citato regolamento, indipendentemente dalla imposta dovuta sui corrispettivi di lavorazione dalla ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 64.

L'imposta sull'entrata di cui all'art. 60 è dovuta anche nel caso di privati che vendono le pelli o parti di pelle da pellicceria a ditte che ne effettuano la concia, ovvero consegnano o spediscono a tali ditte le pelli stesse, per le operazioni di concia. L'imposta si corrisponde, in tal caso, a cura della conceria nei modi e termini normali, per il fatto ed in occasione della introduzione delle pelli nello stabilimento o nei locali della stessa conceria in base al prezzo di vendita, se si tratta di vendita, ovvero in base al prezzo medio di mercato delle pelli stesse, ove si tratti di consegna per le operazioni di concia.

Resta in ogni caso separatamente dovuta l'imposta sui corrispettivi di lavorazione della ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 65.

Il prezzo medio di mercato delle pelli, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, è quello risultante dal più recente listino della Camera di commercio della Provincia in cui ha sede la ditta che effettua le operazioni di concia.

TITOLO XVIII

Disposizioni comuni

Art. 66.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette all'imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove, peraltro, i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 67.

I prezzi medi stabiliti dal presente decreto possono formare oggetto di revisione nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

Art. 68.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(11481)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Entrata in vigore della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) e della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) firmate a Berna il 25 febbraio 1961.

La Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) con relativi annessi, la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) con relativi annessi, nonchè il Protocollo addizionale alle predette Convenzioni — ratificati con la legge 2 marzo 1963, n. 806, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 15 giugno 1963 — entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Tale decisione è stata presa dai Governi degli Stati aderenti alla CIM ed alla CIV essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 65 della CIV e dell'art. 65 della CIM (relativi alla entrata in vigore delle Convenzioni stesse), espressamente richiamati dall'art. 2 della suddetta legge di ratifica.

Le nuove Convenzioni sostituiscono ed annullano quelle in vigore dal 1° marzo 1956.

(10969)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964 viene dichiarato inaccoglibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Ambrogio Porrini liquidatore della S.p.A. T.I.S.A. di Milano avverso la decisione ministeriale n. 109070 del 20 dicembre 1958 relativa al procedimento sorto a carico della S.p.A. T.I.S.A. per accertate infrazioni alla legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modifiche.

(11302)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di produzione e consumo fra i lavoratori di Sesto San Giovanni », con sede in Sesto San Giovanni (Milano).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 dicembre 1964, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di produzione e consumo fra i lavoratori di Sesto San Giovanni », con sede in Sesto San Giovanni (Milano), composto dai signori

Peloso dott. Luciano, presidente,
Paglieri avv. Giovanni e Malberti Ernesto, membri.

(11125)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale di Castione della Presolana », con sede in Castione della Presolana (Bergamo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1964 i poteri conferiti al signor Raffaele Castagna, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale di Castione della Presolana », con sede in Castione dela Presolana (Bergamo), sono stati prorogati dal 7 dicembre 1964 al 7 aprile 1965.

(11300)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modificazioni agli elenchi delle località climatiche, balneari, termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 28 novembre 1964, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, le località sottosegnate, sono state cancellate dall'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Belluno:
Cencenighe
Fonzaso
Lentiai
Longarone
Me.
Quero
Sedico
Seren del Grappa
Sospirolo
Sovramonte.

Como:
Albavilla
Consiglio Rumo
Peglio
Rezzago.

Cosenza:
Mormanno
Paola
Scalea
Serra Pedace.

Cuneo:
Bagnasco
Paesana
Sambuco.

Genova:
Casella
Masone
Mignanego
Rezzoaglio.

Messina:
Alì Terme.

Novara:
Ameno
Bannio
Gozzano
Miasino
Omegna
Toceno
Vanzone

Palermo:
Lercara Friddi.

Parma:
Bardi
Bedonia
Berceto
Borgotaro
Bore
Calestano
Corniglio.

Ragusa:
Pozzallo.

Reggio Calabria:
Antonimina.

Udine
Malborghetto-Valbruna
Pontebba.

Vercelli:
Sordevolo.

Trento.
Zambana.

(11128)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.318.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11259)

Autorizzazione al comune di Mores ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Mores (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11258)

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Bono (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11264)

Autorizzazione al comune di Bortigiàdas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Bortigiàdas (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11265)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data dicembre 1964, il comune di Ottana (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.988.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11266)

Autorizzazione al comune di Scano di Montiferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Scano di Montiferro (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 1.523.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11267)

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Sennariolo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 517.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11268)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Torpè (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.110.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11269)

Autorizzazione al comune di Villanovatulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Villanovatulo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.407.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11270)

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Castiglione a Casauria (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11271)

Autorizzazione al comune di Cepagatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Cepagatti (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.874.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11272)

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Carapelle Calvisio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.070.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11273)

Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Castel del Monte (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.041.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11274)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Castel di Ieri (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.003.697, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11275)

Autorizzazione al comune di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Patù (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.369.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11276)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Orotelli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.804.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11277)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Anela (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11260)

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Ardara (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11261)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Bessude (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.820.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11262)

Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Ploaghe (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11255)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Borutta (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11257)

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Bonnanaro (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11263)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

Corso dei cambi del 29 dicembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,80	624,785	624,80	624,75	624,81	624,80	624,80	624,81	624,80
$ Can.	—	581,80	582 —	581,90	580,30	582,25	582,20	581,80	581,90	582,10
Fr Sv.	—	144,79	144,79	144,78	144,79	144,78	144,7805	144,80	144,79	144,79
Kr D.	—	90,36	90,37	90,355	90,25	90,35	90,3450	90,35	90,36	90,35
Kr N.	—	87,36	87,37	87,37	87,28	87,34	87,35	87,35	87,36	87,35
Kr Sv.	—	121,64	121,60	121,635	121,50	121,56	121,64	121,55	121,61	121,60
Fol.	—	173,92	173,90	173,915	173,90	173,91	173,92	173,90	173,92	173,91
Fr B.	—	12,593	12,5950	12,5925	12,575	12,59	12,5925	12,59	12,59	12,59
Franco francese	—	127,51	127,52	127,515	127,45	127,51	127,51	127,50	127,51	127,51
Lst.	—	1743,50	1743,40	1743,425	1743 —	1743,30	1743,45	1743,30	1743,35	1743,40
Dm. occ.	—	157,20	157,19	157,195	157,18	157,21	157,2025	157,20	157,20	157,20
Scell Austr.	—	24,20	24,205	24,205	24,15	24,20	24,2025	24,20	24,20	24,21
Escudo Port.	—	21,75	21,75	21,75	21,80	21,76	21,75	21,76	21,76	21,75

Media dei titoli del 29 dicembre 1964

Rendita 5 % 1935	103 —
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,425
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1964

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	582,05
1 Franco svizzero	144,78
1 Corona danese	90,35
1 Corona norvegese	87,36
1 Corona svedese	121,637
1 Fiorino olandese	173,917
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1743,437
1 Marco germanico	157,199
1 Scellino austriaco	24,204
1 Escudo Port.	21,75

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

Corso dei cambi del 30 dicembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,80	624,79	624,80	624,77	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	—	581,70	582,10	581,90	580,30	582,05	582,15	581,85	581,90	582 —
Fr. Sv.	—	144,78	144,80	144,78	144,75	144,78	144,775	144,80	144,78	144,77
Kr. D.	—	90,35	90,39	90,34	90,25	90,35	90,36	90,35	90,35	90.35
Kr. N.	—	87,36	87,37	87,365	87,28	87,36	87,35	87,35	87,37	87,35
Kr. Sv.	—	121,58	121,60	121,56	121,50	121,63	121,535	121,60	121,63	121,58
Fol.	—	173,91	173,90	173,925	173,90	173,91	173,925	173,90	173,91	173,91
Fr. B.	—	12,593	12,5930	12,5925	12,575	12,59	12,589	12,59	12,59	12,59
Franco francese	—	127,51	127,52	127,515	127,50	127,51	127,495	127,50	127,51	127,51
Lst.	—	1743,30	1743,45	1743,30	1742,75	1743,30	1743,20	1743,35	1743,42	1743,30
Dm. occ.	—	157,18	157,18	157,135	157,13	157,19	157,135	157,20	157,19	157,18
Scell. Austr.	—	24,20	24,20	24,2125	24,15	24,20	24,1995	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	—	21,75	21,75	21,75	21,80	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 30 dicembre 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,05
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	582,025
1 Franco svizzero	144,777
1 Corona danese	90,35
1 Corona norvegese	87,357
1 Corona svedese	121,547
1 Fiorino olandese	173,925
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,505
1 Lira sterlina	1743,25
1 Marco germanico	157,135
1 Scellino austriaco	24,20
1 Escudo Port.	21,75

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Seconda Presa, con sede in Mirano (Venezia)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13665 in data 7 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Seconda Presa, con sede in Mirano (Venezia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 31 luglio 1963.

(11079)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Bacchiglione e Fossa Paltana, con sede in Padova.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13667 in data 9 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Bacchiglione e Fossa Paltana, con sede in Padova, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 11 giugno 1963.

(11083)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica e manutenzione del IV Circondario idraulico di Ferrara, con sede in Ferrara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11919 in data 7 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica e manutenzione del IV Circondario idraulico di Ferrara, con sede in Ferrara, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 14 giugno 1963.

(11077)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello, con sede in Vasto (Chieti).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11558 in data 7 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello, con sede in Vasto (Chieti), deliberato dal commissario straordinario dell'Ente in data 10 agosto 1963.

(11081)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'11 dicembre 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, in amministrazione straordinaria, l'avv. Giuseppe Ascoli è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(11485)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Spoltore, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Spoltore (Pescara), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 15 dicembre 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Spoltore, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Spoltore (Pescara), in liquidazione coatta, l'avv. Giovanni Di Ciò è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(11487)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma straniera

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 14 marzo 1935, n. 502/R/Gab. con cui al sig. Comploj Giuseppe nato a Santa Cristina il 22 settembre 1889 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Comploi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 22 settembre 1964 da Comploi Giovanni, figlio del predetto, in atto residente a Santa Cristina Valgardena;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 14 marzo 1935, numero 502/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Comploi Giovanni, nato a Santa Cristina Valgardena l'8 febbraio 1921 e della di lui moglie Moroder Elena, nata ad Ortisei il 7 marzo 1934, residenti a Santa Cristina Valgardena, viene ripristinato nella forma tedesca di Comploj.

Il sindaco del comune di Santa Cristina Valgardena provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° dicembre 1964

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(11198)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esame a centosettantadue posti di preside negli istituti tecnici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, con cui furono approvate le tabelle delle classi di concorsi-esami di Stato negli Istituti di istruzione media, classica e tecnica;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori negli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi di istituto;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545, con cui sono stati determinati i requisiti di anzianità per la partecipazione ai concorsi a posti di preside;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1685, concernente le modalità di svolgimento dei suddetti concorsi;

Vista la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esame a posti di preside negli istituti tecnici:

Istituti tecnici agrari	presidenze n. 10
Istituti tecnici commerciali e per geometri	» » 70
Istituti tecnici industriali . . .	» » 65
Istituti tecnici nautici	» » 2
Istituti tecnici femminili . . .	» » 25

Art. 2.

Istituti tecnici agrari

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici agrari, i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 1 della tabella annessa ed abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici agrari;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, all'atto dell'entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 3.

Istituti tecnici commerciali e per geometri

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici commerciali e per geometri provvisti di laurea, che abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i professori ordinari di materie non tecniche negli istituti tecnici agrari e industriali, che siano in possesso di

laurea ed abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

c) i professori ordinari di lettere italiane, di storia e di geografia, di diritto e di economia, di lingua e letteratura straniera, di matematica e disegno, negli istituti tecnici nautici, provvisti di laurea, che abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Sono ammessi, inoltre, a concorrere, limitatamente a un quinto dei posti messi a concorso:

a) i presidi delle scuole tecniche commerciali e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi di ruolo ed abbiano conseguito la idoneità in pubblico concorso per una cattedra di istituto tecnico commerciale o di istituto tecnico per geometri;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data dell'entrata in vigore del decreto stesso, del requisito di promovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 4.

Istituti tecnici industriali

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli Istituti tecnici industriali:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici industriali i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 3 della tabella annessa ed abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici industriali;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali, che ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 5.

Istituti tecnici nautici

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici nautici:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici nautici, i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 4 della tabella annessa, ed abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi e abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici nautici.

Art. 6.

Istituti tecnici femminili

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli Istituti tecnici femminili i professori ordinari dei predetti istituti, provvisti di laurea, che abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Art. 7.

Particolari condizioni di ammissibilità e disposizioni comuni

I professori che, essendo in possesso dell'anzianità di servizio scolastico e della laurea prescritta per l'ammissione ai suddetti concorsi appartengano ai ruoli di istituti diversi da quelli cui i concorsi medesimi si riferiscono, possono essere ammessi ai concorsi stessi, purchè si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati nominati nella cattedra attualmente occupata per effetto di concorso che dia adito anche alle cattedre degli istituti tecnici cui il presente concorso si riferisce, ed abbiano, in conseguenza, conservato titolo al passaggio di cattedra (limitatamente ai tipi di istituti cui le predette cattedre si riferiscono;

b) abbiano fatto parte nel passato dei ruoli degli istituti tecnici ed abbiano, pertanto, conservato titolo alla restituzione ai ruoli dei predetti istituti (limitatamente ai tipi di istituti dei cui ruoli hanno fatto parte).

Ai fini dell'ammissione ai concorsi indetti col presente decreto non è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori prima dell'immissione nei ruoli ordinari.

Art. 8.

Valutazione dei titoli e colloqui

Sono valutati, ai fini dei concorsi di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale (limitatamente ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari e industriali).

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra e alla lotta per la liberazione.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 9.

Domande di ammissione - Documentazione - Termini

Le domande di ammissione in carta legale da L. 400, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica Divisione prima, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alle predette domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) diploma di laurea, in originale o copia autentica, con l'indicazione del voto di laurea;

b) copia integrale dello stato di servizio, rilasciato dal competente provveditore agli studi, recante l'indicazione delle qualifiche conseguite nell'ultimo decennio;

c) tutti gli altri titoli, documenti e pubblicazioni che i candidati intendano presentare nel proprio interesse.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in tre copie.

Ogni concorrente deve unire alla domanda l'elenco, in duplice copia, in carta semplice, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni presentati, nonchè il curriculum degli studi compiuti e delle attività scolastiche e culturali svolte.

Coloro che intendono partecipare al concorso per la presidenza di più tipi di istituti elencati nell'annessa tabella devono presentare separate domande, facendo riferimento alla documentazione ed ai titoli allegati ad una di esse. Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per altro concorso, anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione dei concorsi a posti di preside negli istituti tecnici, per cui il riferimento è ammesso. Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

I titoli di servizio, di studio e cultura, di attività professionale ecc., non adeguatamente documentati, non saranno valutati.

Art. 10.

Nomina dei vincitori del concorso

I vincitori avranno diritto in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle che saranno disponibili all'atto del conferimento delle nomine.

I vincitori che rinuncino o che non raggiungano la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1964
Registro n. 79, foglio n. 382

Lauree prescritte per l'ammissione ai concorsi a posti di preside

1) Istituti tecnici agrari	Laurea in scienze agrarie, in scienze forestali o in zooiatria o in medicina veterinaria o in chimica e farmacia o in chimica industriale o in chimica tecnica o in ingegneria o in scienze naturali o in scienze naturali e fisiche o in geografia o in scienze biologiche o in scienze geologiche o in ingegneria chimica.
2) Istituti tecnici commerciali e per geometri	Qualsiasi laurea.
3) Istituti tecnici industriali	Tutte le lauree in ingegneria, laurea in chimica, in chimica e farmacia, in chimica industriale, in chimica tecnica, in fisica, in matematica e fisica, in architettura, in ingegneria chimica.
4) Istituti tecnici nautici	Laurea in discipline nautiche, laurea in ingegneria, laurea in fisica, laurea in matematica e fisica, in scienze fisiche e matematiche.
5) Istituti tecnici femminili	Qualsiasi laurea.

(11320)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a cento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato:

diploma di maturità classiva o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età.

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Modagiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici della Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allo allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'articolo 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'articolo 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 200. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed in validi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato penale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre chè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1335 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione, su carta da bollo da L. 200, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da lire 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente articolo 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dello Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto a Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.
Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma.

Prove scritte

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale.

Nozioni sulle leggi relative alle tasse e imposte indirette sugli affari.

Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Nozioni di statistica.

Art. 12.
Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui allo art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 18 maggio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1964
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 281.

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a cento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . li . . . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato e invalido civile di guerra legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(9839)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1964, registro n. 20 Finanze, foglio n. 281, non ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Vista la legge 24 giugno 1964, n. 538, con la quale è stata ripristinata la legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria dei profughi;

Considerato che la suddetta legge 27 febbraio 1958, n. 130 concede ai profughi disoccupati il beneficio, già riservato agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, di partecipare ai pubblici concorsi fino a 45 anni di età, poi elevati a 55 con la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Considerato che occorre integrare il bando del concorso sopra citato in conformità alla norma sopraggiunta;

Decreta:

Articolo unico

Il disposto dell'art. 3, n. 2), lettera *f*), del decreto ministeriale 13 maggio 1964, citato nelle premesse, viene sostituito dal seguente:

« *f*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1959, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952 n. 137) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1964
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 355.

(9840)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che già rivestano la qualifica di impiegati civili dei ruoli organici o dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza delle scuole elementari).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo dovranno pervenire alla stessa Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il 40° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede soltanto il timbro a calendario dell'archivio del personale della predetta Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscono titoli valutabili ai fini del concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

La prova pratica non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova di scrittura sotto dettato e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno all'anzidetta Ragioneria generale dello Stato oltre il precitato termine di giorni 15.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) il titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *c*), in originale o copia notarile ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio medesimo;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale aspira: i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'articolo 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare (in bollo) contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova sotto dettato, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 12.

La prova pratica di scrittura sotto dettato, si svolgerà in Roma nei locali che saranno a suo tempo indicati.

Art. 13.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto.

f) carta di identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 14.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati inservienti in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi prorogabile di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 426.000 oltre gli altri assegni spettanti per legge

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1964
Registro n. 32, foglio n. 170

ALLEGATO

(Schema di domanda su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . . . e residente a . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .

3) non ha riportato condanne penali (3) . . . .

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . . .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai sensi dell'articolo 5 del bando di concorso, allega i seguenti documenti: . . . .

Data . . . .

Firma (4) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10840)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 26 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1964, registro difesa-Esercito 21, foglio 263, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1964, registro difesa-Esercito 57, foglio 193, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1964, registro difesa-Esercito 88, foglio 31, concernente la sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso, nominata con il precitato decreto ministeriale 23 giugno 1964;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la Difesa;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1964, citato nelle premesse:

1. S. Ten. CC. cpl. Giordano Vincenzo, nato il 22 giugno 1938 . . . . punti 32,50
2. S. Ten. art. cpl. Rossin Massimiliano, nato l'8 dicembre 1934 . . . . » 32,40
3. S. Ten. CC. cpl. Picchiotti Mauro, nato il 3 febbraio 1941 . . . . » 32,30
4. S. Ten. CC. cpl. Galli Lanfranco, nato il 20 agosto 1940 . . . . » 31,80
5. Ten. CC. cpl. Sinisi Giuseppe, nato il 10 aprile 1934 . . . . » 31,70
6. S. Ten. CC. cpl. Palombo Mario, nato il 4 agosto 1937 . . . . » 31,60
7. S. Ten. CC. cpl. Cammarano Michele, nato il 22 maggio 1939 . . . . » 31,50
8. S. Ten. CC. cpl. Scauso Gianfranco, nato il 10 gennaio 1941 . . . . » 31,50
9. S. Ten. CC. cpl. Sevi Domenico, nato il 27 luglio 1940 . . . . » 31,50
10. Ten. CC. cpl. Amoroso Antonio, nato il 1° agosto 1935 . . . . » 31,40
11. S. Ten. CC. cpl. Corsi Giovanni, nato il 24 giugno 1934 . . . . » 31,40
12. S. Ten. CC. cpl. Dell'Anno Attilio, nato il 19 maggio 1942 . . . . » 31,30
13. S. Ten. CC. cpl. Eliseo Martino, nato il 1° dicembre 1936 . . . . » 31,30
14. Ten. Genio cpl. Rufili Gianfranco, nato il 2 luglio 1933 . . . . » 31,30
15. S. Ten. CC. cpl. Ceccarelli Ettore, nato il 3 giugno 1937 . . . . » 31,20
16. S. Ten. amm.ne cpl. Ciuffolini Alfonso, nato il 12 aprile 1939 . . . . » 31,20
17. S. Ten. CC. cpl. Fattorini Armando, nato il 26 gennaio 1933 . . . . » 31,20
18. Ten. CC. cpl. Saraceno Luigi, nato il 23 luglio 1935 . . . . » 31,20
19. Ten. CC. cpl. Angelica Romano, nato il 9 febbraio 1937 . . . . » 31,10
20. Cap. CC. cpl. Caramanico Franco, nato il 17 gennaio 1933 . . . . » 31,10
21. Ten. CC. cpl. Celesti Giorgio, nato il 1° giugno 1936 . . . . » 31,10
22. Ten. CC. cpl. De Angelis Alberto, nato il 30 agosto 1938 . . . . » 31,10
23. S. Ten. CC. cpl. Ignagni Antonio, nato il 1° giugno 1940 . . . . » 31,10
24. S. Ten. ftr. cpl. Pirovano Franco, nato il 2 dicembre 1941 . . . . » 31,10
25. S. Ten. CC. cpl. Spina Gian Luigi, nato il 17 aprile 1938 . . . . » 31,10
26. Ten. CC. cpl. Aquilio Ermete, nato il 29 luglio 1932 . . . . » 31 —
27. S. Ten. CC. cpl. Barbato Renato, nato il 23 ottobre 1934 . . . . » 31 —
28. S. Ten. CC. cpl. Desideri Angelo, nato il 29 giugno 1940 . . . . » 31 —
29. S. Ten. CC. cpl. Mancuso Aldo, nato il 4 giugno 1936 . . . . » 31 —
30. S. Ten. CC. cpl. Nicotra Salvatore, nato il 5 aprile 1936 . . . . » 31 —

31. Ten. CC cpl. Plataroti Antonio, nato il 27 maggio 1937 . . . . . punti 31 —
32. S. Ten CC. cpl. Solimene Carlo, nato il 15 febbraio 1935 . . . . » 31 —
33. S. Ten amm.ne cpl. De Falco Enzo, nato il 24 marzo 1940 . . . . » 30,90
34. S Ten CC. cpl. De Sanctis Luigi, nato l'11 gennaio 1939 . . . . » 30,90
35. Ten. CC. cpl. Leotta Sebastiano, nato il 22 giugno 1938 . . . . » 30,90
36. S. Ten CC. cpl. Manca Walfredo, nato l'11 marzo 1938 . . . . » 30,90
37. S. Ten CC. cpl. Amoruso Giuseppe, nato il 2 settembre 1940 . . . . » 30,80
38. S. Ten CC cpl. D'Errico Filippo, nato il 14 ottobre 1940 . . . . » 30,80
39. S Ten amm.ne cpl. Fernandez Bruno, nato il 16 gennaio 1940 . . . . » 30,80
40. Ten. CC. cpl. Gallese Pietro, nato il 20 maggio 1938 . . . . » 30,80
41. S. Ten G. A. r. a. t. Minchella Franco, nato il 22 maggio 1941 . . . . » 30,80
42. S Ten CC. cpl. Proli Giorgio, nato il 6 febbraio 1939 . . . . » 30,80
43. Ten. CC. cpl. Salemme Luigi, nato il 6 agosto 1934 . . . . » 30,80
44. S. Ten CC. cpl. Scandone Elvio, nato il 13 settembre 1942 . . . . » 30,80
45. Ten. ftr. cpl. Sommella Amedeo, nato l'1 gennaio 1935 . . . . » 30,80
46. Ten. CC. cpl. Cabiddu Paolo, nato il 26 settembre 1932 . . . . » 30,70
47. S Ten. ftr. cpl. Lenotti Giampiero, nato il 26 maggio 1935 . . . . » 30,70
48. S. Ten. CC. cpl. Marrocco Roberto, nato il 3 febbraio 1938 . . . . » 30,70
49. S Ten. CC. cpl. Piccione Marino, nato l'1 luglio 1937 . . . . » 30,70
50. Ten. ftr cpl. De Angelis Benito, nato il 28 gennaio 1938 . . . . » 30,60
51. S Ten CC. cpl. Iarossi Manlio, nato il 31 gennaio 1938 . . . . » 30,60
52. Ten CC cpl. Orrù Aldo, nato il 10 settembre 1935 . . . . » 30,60
53. Ten CC. cpl. Panchetti Alberto, nato il 20 aprile 1934 . . . . » 30,60
54. S Ten CC. cpl. Risso Pietro, nato il 27 novembre 1937 . . . . » 30,60
55. Ten CC. cpl Di Giovine Nicola, nato il 9 gennaio 1934 . . . . » 30,50
56. S Ten CC cpl. Mambor Michele, nato il 9 maggio 1941 . . . . » 30,50
57. S. Ten CC. cpl. Marchisio Italo, nato il 28 dicembre 1938 . . . . » 30,50
58. S Ten. CC. cpl. Pinci Luigi, nato il 22 ottobre 1941 . . . . » 30,50
59. Ten. CC cpl. Bertucci Anastasio, nato il 27 luglio 1935 . . . . » 30,40
60. S Ten. CC. cpl. Capano Nicola, nato il 24 marzo 1936 . . . . » 30,40
61. S Ten ftr cpl. Coppola Giovanni, nato il 7 gennaio 1941 . . . . » 30,40
62. S. Ten ftr. cpl. Monterisi Domenico, nato il 2 aprile 1941 . . . . » 30,40
63. S Ten. CC cpl. Panchetti Vittorio, nato il 25 luglio 1936 . . . . » 30,40
64. S Ten CC cpl. Chiaramonte Baldassarre, nato l'11 aprile 1936 . . . . » 30,30
65. S. Ten CC. cpl Grasso Giuseppe, nato il 29 settembre 1934 . . . . » 30,30
66. Ten. ftr cpl. Lucarelli Franco, nato il 30 marzo 1939 . . . . » 30,30
67. S. Ten ftr cpl. Mirante Giuseppe, nato il 16 novembre 1939 . . . . » 30,30
68. Ten CC. cpl Moscatelli Domenico, nato il 10 febbraio 1936 . . . . » 30,30
69. S Ten CC. cpl. Papa Aldo, nato il 25 ottobre 1941 . . . . » 30,30
70. S Ten CC. cpl. Pomi Domenico, nato il 9 gennaio 1942 . . . . » 30,30
71. S Ten CC. cpl. Storico Simone, nato il 3 settembre 1935 . . . . » 30,30
72. S. Ten ftr. cpl. Fazi Flaviano, nato il 16 ottobre 1935 . . . . punti 30,20
73. S ten. CC. cpl. Foschini Luciano, nato il 19 novembre 1935 . . . . » 30,20
74. S. ten. CC. cpl. Mosciatti Mario, nato il 25 febbraio 1937 . . . . » 30,20
75. S. ten. CC. cpl. Passarelli Nicola, nato il 25 gennaio 1942 . . . . » 30,20
76. Ten. CC. cpl. Rucano Bruno, nato il 30 aprile 1936 . . . . » 30,20
77. Ten. ftr. cpl. Simone Giuseppe, nato il 7 gennaio 1939 . . . . » 30,20
78. S. Ten. CC. cpl. Barone Ugo, nato il 28 febbraio 1938 . . . . » 30,10
79. S. Ten. CC. cpl. Chiochia Francesco, nato 20 luglio 1935 . . . . » 30,10
80. S. Ten. CC cpl. Mangione Giuseppe, nato il 2 agosto 1938 . . . . » 30,10
81. S. Ten. CC. cpl. Omizzolo Silvio, nato il 3 febbraio 1937 . . . . » 30,10
82. Ten. ftr. cpl. Maracchia Ilo, nato il 21 ottobre 1934 . . . . » 30 —
83. S. Ten. CC. cpl. Marino Giorgio, nato il 25 aprile 1940 . . . . » 30 —
84. S. Ten. CC. cpl. Feleppa Alessandro, nato il 26 agosto 1940 . . . . » 29,90
85. S. Ten. CC. cpl. Forte Enrico, nato il 17 dicembre 1941 . . . . » 29,90
86. S. Ten CC. cpl. Masotti Vincenzo, nato il 7 luglio 1940 . . . . » 29,90
87. Ten CC. cpl. Morettini Natalini Pasquale, nato il 24 febbraio 1938 . . . . » 29,90
88. S Ten. CC. cpl Infante Domenico, nato il 21 novembre 1935 . . . . » 29,80
89. S. Ten. CC. cpl. Iozia Giampaolo, nato il 26 agosto 1940 . . . . » 29,80
90. S. Ten. CC cpl. Luongo Nicolino, nato il 18 aprile 1936 . . . . » 29,80
91. S. Ten. CC. cpl. Papa Antonio, nato il 15 novembre 1938 . . . . » 29,80
92. S. Ten. CC cpl. Romeo Antonino, nato il 23 marzo 1939 . . . . » 29,80
93. S. Ten. CC cpl. Solinas Giovanni, nato il 16 aprile 1939 . . . . » 29,80
94. S. Ten. CC. cpl. Gatti Luciano, nato il 28 febbraio 1936 . . . . » 29,70
95. S Ten. CC. cpl. Boncoddo Giuseppe, nato il 6 ottobre 1938 . . . . » 29,50
96. S. Ten. CC. cpl. Costa Agrippino, nato il 24 maggio 1939 . . . . » 29,50
97. S. Ten. CC. cpl. Pizzurro Francesco, nato il 21 febbraio 1937 . . . . » 29,50
98. S. Ten. art. cpl. Ranixe Aldo, nato il 10 maggio 1934 . . . . » 29,50
99. S. Ten. CC. cpl. Restivo Attilio, nato il 14 ottobre 1939 . . . . » 29,50
100. Ten. CC. cpl. Cerroni Marcello, nato il 4 giugno 1936 . . . . » 29,40
101. S. Ten CC. cpl. Di Gennaro Salvatore, nato il 10 gennaio 1933 . . . . » 29,40
102. Ten. CC. cpl. Facdda Salvatore, nato il 22 luglio 1935 . . . . » 29,40
103. S. Ten. ftr. cpl. Fonsmorti Michele, nato il 10 gennaio 1936 . . . . » 29,40
104. S. Ten. cav. cpl. Patriarca Claudio, nato il 29 marzo 1938 . . . . » 29,40
105. S. Ten CC cpl. D'Errico Francesco, nato il 12 marzo 1938 . . . . » 29,30
106. S. Ten. CC. cpl. Francini Luciano, nato il 13 dicembre 1939 . . . . » 29,30
107. Ten. CC cpl. Honorati Tito Baldo, nato il 18 febbraio 1937 . . . . » 29,30
108. S. Ten. cav. cpl. Livecchi Aldo, nato il 1° gennaio 1936 . . . . » 29,30
109. Ten. CC. cpl. Mesturini Guido, nato il 4 maggio 1937 . . . . » 29,30
110. S. Ten. CC. cpl. Tateo Angelo, nato il 24 aprile 1933 . . . . » 29,30
111. S. Ten. CC. cpl. Toma Salvatore, nato il 27 novembre 1936 . . . . » 29,30

112. S. Ten. CC. cpl. Galizia Antonino, nato il 16 novembre 1935 . . . . punti 29,20
113. S. Ten. ftr. cpl. Chiara Silvio, nato il 3 novembre 1936 . . . . » 29,20
114. Ten. CC. cpl. Seno Luciano, nato il 15 settembre 1940 . . . . » 29,10
115. S. Ten. CC. cpl. Serio Giovambattista, nato il 15 agosto 1938 . . . . » 29 —
116. S. Ten. CC. cpl. Alessandro Paolo, nato il 5 settembre 1940 . . . . » 28,90
117. S. Ten. art. cpl. Augero Umberto, nato il 6 gennaio 1939 . . . . » 28,90
118. S. Ten. art. cpl. Gallareto Angelo, nato il 14 aprile 1939 . . . . » 28,90
119. S. Ten. art. cpl. Pirro Felice, nato il 10 marzo 1938 . . . . » 28,90
120. Ten. ftr. cpl. Ravenna Ettore, nato il 13 giugno 1937 . . . . » 28,90
121. S. Ten. CC. cpl. Borgini Sandro, nato il 19 giugno 1939 . . . . » 28,80
122. S. Ten. ftr. cpl. Capriccioli Pietro, nato il 3 novembre 1936 . . . . » 28,80
123. S. Ten. CC. cpl. Castellini Girolamo, nato il 17 aprile 1937 . . . . » 28,80
124. Ten. CC. cpl. Izzo Giuseppe, nato il 2 ottobre 1935 . . . . » 28,80
125. Ten. ftr. cpl. Moretti Franco, nato il 9 aprile 1938 . . . . » 28,80
126. S. Ten. CC. cpl. Pompei Gianfranco, nato il 12 luglio 1938 . . . . . . » 28,80
127. S. Ten. CC. cpl. Scibona Giuseppe, nato il 16 gennaio 1941 . . . . . . » 28,80
128. S. Ten. CC. cpl. Carboni Antonio, nato il 18 gennaio 1940 . . . . . » 28,70
129. S. Ten. ftr. cpl. Censori Romano, nato il 14 dicembre 1940 . . » 28,60
130. S. Ten. ftr. cpl. De Paolis Mauro, nato il 24 novembre 1940 . . . . » 28,60
131. S. Ten. ftr. cpl. Iuliano Giuseppe, nato il 7 dicembre 1941 . . . . . » 28,60
132. S. Ten. art. cpl. Recchioni Valerio, nato il 28 febbraio 1937 . . . . . . » 28,60
133. Ten. CC. cpl. Troiani Ercole, nato il 29 gennaio 1935 . . . . » 28,60
134. Ten. art. cpl. Corvese Felice, nato il 4 luglio 1935 . . . . » 28,50
135. S. Ten. art. cpl. De Leonardo Gennaro, nato il 1° aprile 1935 . . . . . . » 28,50
136. S. Ten. CC. cpl. Fiamingo Italo, nato il 9 settembre 1938 . . . . » 28,50
137. S. Ten. CC. cpl. Pelloni Giovanni, nato il 9 settembre 1940 . . . . » 28,50
138. S. Ten. CC. cpl. Fortunato Antonio, nato il 12 agosto 1940 . . . . » 28,40
139. S. Ten. aut. cpl. Pollara Alfredo, nato il 17 marzo 1940 . . . . » 28,40
140. Ten. CC. cpl. Quattrone Giovanni, nato il 21 aprile 1934 . . . . » 28,40
141. Ten. CC. cpl. Pompei Armando, nato il 12 luglio 1933 . . . . » 28,30
142. S. Ten. art. cpl. Sistopaoli Vincenzo, nato il 20 settembre 1941 . . . . » 28,30
143. S. Ten. CC. cpl. Carusi Gino, nato il 9 aprile 1936 . . . . » 28,20
144. S. Ten. CC. cpl. Matteucci Paolo, nato il 22 febbraio 1942 . . . . . . » 28,20
145. S. Ten. CC. cpl. Portoghese Nicola, nato il 7 agosto 1936 . . . . » 28,20
146. S. Ten. CC. cpl. Chirico Giuseppe, nato il 2 febbraio 1941 . . » 28,10
147. S. Ten. CC. cpl. Di Bella Letterio, nato il 4 marzo 1936 . . . . » 28,10
148. S. Ten. ftr. cpl. Francavilla Antonio, nato il 24 maggio 1940 . . . . » 28,10
149. S. Ten. genio cpl. Passero Ennio, nato il 6 ottobre 1940 . . . . » 28,10
150. Cap. A.A. r.s. D'Antonio Giancarlo, nato il 3 agosto 1934 . » 28 —
151. S. Ten. CC. cpl. Del Mestre Gianfranco, nato il 20 aprile 1934 . . . . » 28 —
152. S. Ten. CC. cpl. Noto Salvatore, nato il 10 febbraio 1938 . . . . punti 28 —
153. S. Ten. CC. cpl. Pulpo Giuseppe, nato il 4 novembre 1940 . . . . » 28 —
154. Ten. ftr. cpl. Raggi Pierino, nato il 28 novembre 1936 . . . . » 28 —
155. S. Ten. CC. cpl. Vadalà Rosario, nato il 1° gennaio 1937 . . . . » 28 —
156. S. Ten. art. cpl. Cassibba Francesco, nato il 2 luglio 1937 . . . . » 27,90
157. S. Ten. CC. cpl. Costa Walter, nato il 17 luglio 1941 . . . . » 27,90
158. Ten. ftr. cpl. Sica Angelantonio, nato il 30 settembre 1938 . . . . » 27,80
159. S. Ten. CC. cpl. Bernesi Fortunato, nato il 17 agosto 1936 . . . . » 27,70
160. S. Ten. art. cpl. Montanari Ruggero, nato il 9 marzo 1938 . . . . » 27,70
161. S. Ten. art. cpl. Balbo Italo, nato il 5 marzo 1939 . . . . » 27,60
162. S. Ten. ftr. cpl. Cappello Angelo, nato il 1° giugno 1936 . . . . » 27,60
163. S. Ten. CC. cpl. Masciarelli Leone, nato il 17 luglio 1941 . . . . » 27,60
164. S. Ten. ftr. cpl. Tardioli Giuseppe, nato il 24 novembre 1938 . . . . » 27,50
165. S. Ten. ftr. cpl. Santini Agostino, nato il 29 agosto 1937 . . . . » 27,50
166. S. Ten. CC. cpl. Vlaic Filippo, nato il 26 giugno 1941 . . . . » 27,50
167. S. Ten. ftr. cpl. Zacchi Girolamo, nato il 27 febbraio 1939 . . . . » 27,50
168. S. Ten. CC. cpl. Cirilli Paolo, nato il 30 ottobre 1941 . . . . » 27,40
169. S. Ten. CC. cpl. Coppolino Natale, nato il 4 luglio 1936 . . . . » 27,40
170. S. Ten. ftr. cpl. De Matteis Lorenzo, nato il 18 ottobre 1935 . . . . » 27,40
171. Ten. ftr. cpl. Marrama Franco, nato il 17 settembre 1937 . . . . » 27,40
172. Ten. ftr. cpl. Piccioni Nando, nato il 16 luglio 1940 . . . . » 27,40
173. S. Ten. ftr. cpl. Scuderi Vincenzo, nato il 18 luglio 1937 . . . . » 27,40
174. S. Ten. genio cpl. Aglianò Antonino, nato il 4 luglio 1939 . . . . » 27,30
175. Ten. ftr. cpl. Di Maio Carlo, nato il 2 agosto 1936 . . . . » 27,30
176. Ten. ftr. cpl. Lanoce Franco, nato il 9 aprile 1936 . . . . » 27,30
177. S. Ten. CC. cpl. Schiavetti Giuseppe, nato il 6 agosto 1941 . . . . » 27,30
178. S. Ten. art. cpl. Azzolina Antonino, nato il 21 gennaio 1942 . . . . » 27,20
179. S. Ten. CC. cpl. Giovannone Franco, nato il 14 aprile 1938 . . . . » 27,20
180. S. Ten. cav. cpl. Marinelli Angelo, nato il 19 settembre 1940 . . . . » 27,10
181. S. Ten. ftr. cpl. Trotta Gaetano, nato il 18 agosto 1939 . . . . » 27,10
182. S. Ten. genio cpl. Cappabianca Romano, nato il 7 agosto 1940 . . . . » 26,80
183. Ten. art. cpl. Calandra Giuseppe, nato il 14 agosto 1938 . . . . » 26,80
184. S. Ten. art. cpl. Zara Eugenio, nato il 22 agosto 1937 . . . . » 26,80
185. S. Ten. CC. cpl. Lazzari Antonio, nato il 15 novembre 1938 . . . . » 26,70
186. S. Ten. ftr. cpl. Peghinelli Fulvio, nato il 31 luglio 1939 . . . . » 26,70
187. S. Ten. ftr. cpl. Sarcià Carmelo, nato il 28 ottobre 1939 . . . . » 26,70
188. Ten. ftr. cpl. Zampa Francesco, nato il 7 febbraio 1934 . . . . » 26,70
189. S. Ten. ftr. cpl. Zappatori Paolo, nato il 23 luglio 1942 . . . . » 26,70
190. S. Ten. ftr. cpl. Briguglio Giuseppe, nato il 1° ottobre 1940 . . . . » 26,60
191. S. Ten. ftr. cpl. Calandra di Roccolino Enrica nato il 10 luglio 1934 . . . . . . » 26,60

192. Ten. ftr. cpl. Abrescia Arcangelo, nato il 25 gennaio 1940 . . . . punti 26,50
193. S. Ten. CC. cpl. Fidone Alfio, nato il 1° febbraio 1940 . . . . » 26,40
194. S. Ten. G.A.r.a.t. Villa Angelo, nato il 16 dicembre 1934 . . . . » 26,30
195. Ten. ftr. cpl. Alonge Pietro, nato il 18 settembre 1938 . . . . » 26,00
196. S. Ten. ftr. cpl. Calbi Francesco, nato il 1° marzo 1939 . . . . » 26,00
197. S. Ten. CC. cpl. Fusari Silvio, nato il 4 dicembre 1939 . . . . » 26,00
198. S. Ten. CC. cpl. Di Ruocco Francesco, nato il 20 gennaio 1938 . . . . » 25,90
199. S. Ten. ftr. cpl. Maio Vincenzo, nato il 18 luglio 1937 . . . . » 25,90
200. Ten. ftr. cpl. Bono Vittorio, nato il 4 novembre 1937 . . . . » 25,80
201. S. Ten. ftr. cpl. Querzoni Antenore, nato il 3 febbraio 1939 . . . . » 25,70
202. S. Ten. ftr. cpl. Petracca Luigi, nato il 17 settembre 1935 . . . . » 25,60
203. Ten. ftr. cpl. Izzo Annio, nato il 17 agosto 1938 . . . . » 25,50
204. S. Ten. amm.ne cpl Cardinali Alberto, nato il 23 aprile 1942 . . . . » 25,20
205. S. Ten ftr. cpl. Chiffi Giovanni, nato il 26 giugno 1937 . . . . » 24,60

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Giordano Vincenzo . . . . punti 32,50
2. Rossin Massimiliano . . . . » 32,40
3. Picchiotti Mauro . . . . » 32,30
4. Galli Lanfranco . . . . » 31,80
5. Sinisi Giuseppe . . . . » 31,70
6. Palombo Mario . . . . » 31,60
7. Cammarano Michele, nato il 22 maggio 1939 » 31,50
8. Sevi Domenico, nato il 27 luglio 1940 . . » 31,50
9. Scauso Gianfranco, nato il 10 gennaio 1941 . » 31,50
10. Corsi Giovanni, nato il 24 giugno 1934 . . » 31,40
11. Amoroso Antonio, nato il 1° agosto 1935 . . » 31,40
12. Rutili Gianfranco, nato il 2 luglio 1933 . . » 31,30
13. Eliseo Martino, nato il 1° dicembre 1936 . . » 31,30
14. Dell'Anno Attilio, nato il 19 maggio 1942 . . » 31,30
15. Fattorini Armando, nato il 26 gennaio 1933 . » 31,20
16. Saraceno Luigi, nato il 23 luglio 1935 . . » 31,20
17. Ceccarelli Ettore, nato il 3 giugno 1937 . . » 31,20
18. Ciuffolini Alfonso, nato il 12 aprile 1939 . . » 31,20
19. Caramanico Franco, nato il 17 gennaio 1933 . » 31,10
20. Celesti Giorgio, nato il 1° giugno 1936 . . » 31,10
21. Angelica Romano, nato il 9 febbraio 1937 . . » 31,10
22. Spina Gian Luigi, nato il 17 aprile 1938 . . » 31,10
23. De Angelis Alberto, nato il 30 agosto 1938 . » 31,10
24. Ignagni Antonio, nato il 1° giugno 1940 . . » 31,10
25. Pirovano Franco, nato il 2 dicembre 1941 . » 31,10
26. Barbato Renato, figlio invalido . . . . » 31,00
27. Aquilio Ermete, nato il 29 luglio 1932 . . » 31,00
28. Solimene Carlo, nato il 15 febbraio 1935 . . » 31,00
29. Nicotra Salvatore, nato il 5 aprile 1936 . . » 31,00
30. Mancuso Aldo, nato il 4 giugno 1936 . . » 31,00

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Platarotì Antonio, nato il 27 maggio 1937 . punti 31,00
2. Desideri Angelo nato il 29 giugno 1940 . . » 31,00
3. Manca Walfredo, nato l'11 marzo 1938, figlio invalido . . . . » 30,90
4. Leotta Sebastiano, nato il 22 giugno 1933, figlio invalido . . . . » 30,90
5. De Sanctis Luigi, nato l'11 gennaio 1939 . . » 30,90
6. De Falco Enzo . . . . » 30,90
7. Salemme Luigi, nato il 6 agosto 1934 . . » 30,80
8. Sominella Amedeo, nato il 1° gennaio 1935 . » 30,80
9. Gallese Pietro, nato il 20 maggio 1938 . . » 30,80
10. Proli Giorgio, nato il 6 febbraio 1939 . . punti 30,80
11. Fernandez Bruno, nato il 16 gennaio 1940 . » 30,80
12. Amoruso Giuseppe, nato il 2 settembre 1940 . » 30,80
13. D'Errico Filippo, nato il 14 ottobre 1940 . . » 30,80
14. Minchella Franco, nato il 22 maggio 1941 . » 30,80
15. Scandone Elvio, nato il 13 settembre 1942 . » 30,80
16. Marrocco Roberto, figlio invalido . . . » 30,70
17. Cabiddu Paolo, nato il 26 settembre 1932 . » 30,70
18. Lenotti Giampiero, nato il 26 maggio 1935 . » 30,70
19. Piccione Marino, nato il 1° luglio 1938 . . » 30,70
20. Panchetti Alberto, profugo . . . . . » 30,60
21. Orrù Aldo, nato il 10 settembre 1935 . . » 30,60
22. Risso Pietro, nato il 27 novembre 1937 . . » 30,60
23. De Angelis Benito, nato il 28 gennaio 1938 . » 30,60
24. Iarossi Manlio, nato il 31 gennaio 1938 . . » 30,60
25. Di Giovine Nicola, nato il 9 gennaio 1934 . . » 30,50
26. Marchisio Italo, nato il 28 dicembre 1938 . » 30,50
27. Mambor Michele, nato il 9 maggio 1941 . . » 30,50
28. Pinci Luigi, nato il 22 ottobre 1941 . . » 30,50
29. Bertucci Anastasio, nato il 27 luglio 1935 . » 30,40
30. Capano Nicola, nato il 24 marzo 1936 . . » 30,40
31. Panchetti Vittorio, nato il 25 luglio 1936 . . » 30,40
32. Coppola Giovanni, nato il 7 gennaio 1941 . . » 30,40
33. Monterisi Domenico, nato il 2 aprile 1941 . » 30,40
34. Grasso Giuseppe, nato il 29 settembre 1934 . » 30,30
35. Storico Simone, nato il 3 settembre 1935 . . » 30,30
36. Moscatelli Domenico, nato il 10 febbraio 1936 . » 30,30
37. Chiaramonte Baldassarre, nato l'11 aprile 1936 » 30,30
38. Lucarelli Franco, nato il 30 marzo 1939 . . » 30,30
39. Mirante Giuseppe, nato il 16 novembre 1939 . » 30,30
40. Papa Aldo, nato il 25 ottobre 1941 . . . » 30,30
41. Pomi Domenico, nato il 9 gennaio 1942 . . » 30,30
42. Fazi Flaviano, nato il 16 ottobre 1935 . . » 30,20
43. Foschini Luciano, nato il 19 novembre 1935 . » 30,20
44. Rucano Bruno, nato il 30 aprile 1936 . . . » 30,20
45. Mosciatti Mario, nato il 25 febbraio 1937 . » 30,20
46. Simone Giuseppe, nato il 7 gennaio 1939 . » 30,20
47. Passarelli Nicola, nato il 25 gennaio 1942 . » 30,20
48. Chiochia Francesco, nato il 20 luglio 1935 . . » 30,10
49. Omizzolo Silvio, nato il 3 febbraio 1937 . . » 30,10
50. Barone Ugo, nato il 28 febbraio 1938 . . » 30,10
51. Mangione Giuseppe, nato il 2 agosto 1938 . » 30,10
52. Maracchia Lio, figlio invalido . . . . » 30 —
53. Marino Giorgio . . . . » 30 —
54. Feleppa Alessandro, figlio inv. guerra . . » 20,90
55. Forte Enrico, figlio inv. serv. . . . . . » 29,90
56. Morettini Natalini Pasquale, nato il 24 febbraio 1938 . . . . » 29,90
57. Masotti Vincenzo, nato il 7 febbraio 1940 . » 29,90
58. Infante Domenico, nato il 21 novembre 1935 . » 29,80
59. Luongo Nicolino, nato il 18 aprile 1936 . . » 29,80
60. Papa Antonio, nato il 15 novembre 1938 . . » 29,80
61. Romeo Antonino, nato il 23 marzo 1939 . . » 29,80
62. Solinas Giovanni, nato il 16 aprile 1939 . » 29,80
63. Iozia Giampaolo, nato il 26 agosto 1940 . . » 29,80
64. Gatti Luciano . . . . » 29,70
65. Ranixe Aldo, nato il 10 maggio 1934 . . . » 29,50
66. Pizzurro Francesco, nato il 21 febbraio 1937 » 29,50
67 Boncoddo Giuseppe, nato il 6 ottobre 1938 . » 29,50
68. Costa Agrippino, nato il 24 maggio 1939 . . » 29,50
69. Restivo Attilio, nato il 14 ottobre 1939 . . . » 29,50
70. Di Gennaro Salvatore, nato il 10 gennaio 1933 » 29,40
71. Faedda Salvatore, nato il 22 luglio 1935 . . » 29,40
72. Fonsmorti Michele, nato il 10 gennaio 1936 . » 29,40
73. Cerroni Marcello, nato il 4 giugno 1936 . . » 29,40
74. Patriarca Claudio, nato il 29 marzo 1938 . » 29,40
75. D'Errico Francesco, profugo . . . . » 29,30
76. Tateo Angelo, nato il 24 aprile 1933 . . . » 29,30
77. Livecchi Aldo, nato il 1° gennaio 1936 . . » 29,30
78. Toma Salvatore, nato il 27 novembre 1936 . » 29,30
79. Honorati Tito Baldo, nato il 18 febbraio 1937 » 29,30
80. Mesturini Guido, nato il 4 maggio 1937 . . » 29,30
81. Francini Luciano, nato il 13 dicembre 1939 » 29,30
82. Chiara Silvio, figlio inv. ser. . . . . . » 29,20
83. Galizia Antonino . . . . » 29,20
84. Seno Luciano . . . . » 29,10
85. Serio Giovambattista . . . . . . » 29 —
86. Ravenna Ettore, nato il 13 giugno 1937 . . » 28,90
87. Pirro Felice, nato il 10 marzo 1938 . . . » 28,90
88. Augero Umberto, nato il 6 gennaio 1939 . . » 28,90
89. Gallareto Angelo, nato il 14 aprile 1939 . . » 28,90
90. Alessandro Paolo, nato il 5 settembre 1940 » 28,90
91. Pompei Gianfranco, profugo . . . . . » 28,80

92. Izzo Giuseppe, nato il 2 ottobre 1935 . . . punti 28,80
93. Capriccioli Pietro, nato il 3 novembre 1936 . » 28,80
94. Castellini Girolamo, nato il 17 aprile 1937 . . » 28,80
95. Moretti Franco, nato il 9 aprile 1938 . . » 28,80
96. Borgini Sandro, nato il 19 giugno 1939 . . » 28,80
97. Scibona Giuseppe, nato il 16 gennaio 1941 . » 28,80
98. Carboni Antonio . . . . » 28,70
99. Troiani Ercole, nato il 29 gennaio 1935 . . » 28,60
100. Recchioni Valerio, nato 28 febbraio 1937 . . » 28,60
101. De Paolis Mauro, nato il 24 novembre 1940 . » 28,60
102. Censori Romano, nato il 14 dicembre 1940. . » 28,60
103. Iuliano Giuseppe, nato il 7 dicembre 1941 . » 28,50
104. De Leonardo Gennaro, nato il 1° aprile 1935 » 28,50
105. Corvese Felice, nato il 4 luglio 1935 . . . » 28,50
106. Fiamingo Italo, nato il 9 settembre 1938 . . » 28,50
107. Pelloni Giovanni, nato il 9 settembre 1940 . » 28,50
108. Quattrone Giovanni, nato il 21 aprile 1934 . » 28,40
109. Pollara Alfredo, nato il 17 marzo 1940 . . » 28,40
110. Fortunato Antonio, nato il 12 agosto 1940 . . » 28,40
111. Pompei Armando, nato il 12 luglio 1933 . . » 28,30
112. Sistopaoli Vincenzo, nato il 20 settembre 1941 » 28,30
113. Carusi Gino, nato il 9 aprile 1936 . . . » 28,20
114. Portoghese Nicola, nato il 7 agosto 1936 . . » 28,20
115. Matteucci Paolo, nato il 22 febbraio 1942 . . » 28,20
116. Di Bella Letterio, nato il 4 marzo 1936 . . » 28,10
117. Francavilla Antonio, nato il 24 maggio 1940 » 28,10
118. Passero Ennio, nato il 6 ottobre 1940 . . » 28,10
119. Chirico Giuseppe, nato il 2 settembre 1941 . » 28,10
120. Del Mestre Gianfranco, nato il 20 aprile 1934 » 28 —
121. D'Antoni Giancarlo, nato il 3 agosto 1934 . . » 28 —
122. Raggi Pierino, nato il 28 novembre 1936 . . » 28 —
123. Vadalà Rosario, nato il 1° gennaio 1937 . . » 28 —
124. Noto Salvatore, nato il 10 febbraio 1938 . . » 28 —
125. Pulpo Giuseppe, nato il 4 novembre 1940 . . » 28 —
126. Cassibba Francesco, orfano di guerra . . » 27,90
127. Costa Walter, nato il 17 agosto 1941 . . . » 27,90
128. Sica Angelantonio . . . . . . » 27,80
129. Bernesi Fortunato, nato il 17 agosto 1936 . . » 27,70
130. Montanari Ruggero, nato il 9 marzo 1938 . . » 27,70
131. Cappello Angelo, nato il 1° giugno 1936 . . » 27,60
132. Tardioli Giuseppe, nato il 24 novembre 1938 . » 27,60
133. Balbo Italo, nato il 5 marzo 1939 . . . » 27,60
134. Masciarelli Leone, nato il 17 luglio 1941 . . » 27,60
135. Vlaic Filippo, profugo . . . . . . » 27,50
136. Santini Agostino, nato il 29 agosto 1937 . . » 27,50
137. Zacchi Girolamo, nato il 27 febbraio 1940 . . » 27,50
138. De Matteis Lorenzo, nato il 18 ottobre 1935 . » 27,40
139. Coppolino Natale, nato il 4 luglio 1936 . . » 27,40
140. Scuderi Vincenzo, nato il 18 luglio 1937 . . » 27,40
141. Marrama Franco, nato il 17 settembre 1937 . » 27,40
142. Piccioni Nando, nato il 16 luglio 1940 . . » 27,40
143. Cirilli Paolo, nato il 30 ottobre 1941 . . . » 27,40
144. Lanoce Franco, nato il 9 aprile 1936 . . . » 27,30
145. Di Maio Carlo, nato il 2 agosto 1936 . . . » 27,30
146. Aglianò Antonino, nato il 4 luglio 1939 . . » 27,30
147. Schiavetti Giuseppe, nato il 6 agosto 1941 . . » 27,30
148. Giovannone Franco, nato il 14 aprile 1938 . . » 27,20
149. Azzolina Antonino, nato il 21 gennaio 1942 . » 27,20
150. Trotta Gaetano, nato il 18 agosto 1939 . . » 27,10
151. Marinelli Angelo, nato il 19 settembre 1940 . » 27,10
152. Cappabianca Romano . . . . . . » 26,90
153. Calandra Giuseppe, profugo . . . . . » 26,80
154. Zara Eugenio . . . . » 26,80
155. Zampa Francesco, nato il 7 febbraio 1934 . . » 26,70
156. Lazzari Antonio, nato il 15 novembre 1938 . » 26,70
157. Peghinelli Fulvio, nato il 31 gennaio 1939 . » 26,70
158. Sarcià Carmelo, nato il 28 ottobre 1939 . . » 26,70
159. Zappatori Paolo, nato il 23 luglio 1942 . . » 26,70
160. Calandra Di Roccolino Enrico, nato il 10 luglio 1934 . . . . » 26,60
161. Briguglio Giuseppe, nato il 1° ottobre 1940 . » 26,60
162. Abrescia Arcangelo . . . . » 26,50
163. Fidone Alfio . . . . » 26,40
164. Villa Angelo . . . . » 26,30
165. Alonge Pietro, nato il 18 settembre 1938 . . » 26 —
166. Calbi Francesco, nato il 1° marzo 1939 . . » 26 —
167. Fusari Silvio, nato il 4 dicembre 1939 . . » 26 —
168. Maio Vincenzo, nato il 18 luglio 1937 . . » 25,90
169. Di Ruocco Francesco, nato il 20 gennaio 1938 » 25,90
170. Bono Vittorio . . . . » 25,80
171. Querzoni Antenore . . . . » 25,70
172. Petracca Luigi . . . . punti 25,60
173. Izzo Annio . . . . » 25,50
174. Cardinali Alberto . . . . » 25,20
175. Chiffi Giovanni . . . . » 24,60

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 9 dicembre 1964

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1964,
Registro n. 109, foglio 98

(11557)

Graduatoria del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato - ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1959, n. 1318, concernente modificazioni all'art. 1 del decreto presidenziale 30 agosto 1952, n. 1379;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1964, registro n. 34 Difesa-Esercito, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento straordinario di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato, ruolo commissari;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1964, registro n. 81 Difesa-Esercito, foglio n. 325, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di 15 sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo commissari, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1964, citato nelle premesse:

1. S.Ten. commissario Miglietti Giuseppe, nato il 7 ottobre 1936 . . . . . . punti 27,00
2. S.Ten. commissario Ciminello Antonio, nato il 1° febbraio 1937 . . . . . » 26,80
3. S.Ten. commissario Giampietro Luca, nato il 23 marzo 1937 . . . . . . » 26,60
4. S.Ten. sussistenza Giangreco Gaetano, nato il 15 novembre 1936 . . . . . » 26,40
5. S.Ten. sussistenza Pacetta Mario, nato il 25 dicembre 1935 . . . . . . » 26,20
6. S.Ten. art. Modugno Mauro, nato il 15 febbraio 1936 . . . . » 26,00

7. S.Ten. ftr. Cristini Orazio, nato il 10 gennaio 1933 . . . . punti 25,60
8. S.Ten. genio Manconi Antonio, nato il 16 dicembre 1935 . . . . » 25,20
9. S.Ten. commissario Petrarca Franco, nato il 16 marzo 1935 . . . . » 24,40

Art. 2.

Tutti i candidati sono dichiarati vincitori, nell'ordine sopra indicato, del concorso per il reclutamento straordinario di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato, ruolo commissari, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare.

Roma, addì 2 dicembre 1964

p. *Il Ministro*:
Il Sottosegretario di Stato: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1964
Registro n. 108 *Difesa-Esercito, foglio n.* 121

(11483)

Graduatoria del concorso per il reclutamento straordinario di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato - ruolo sussistenza.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1959, n. 1318, concernente modificazioni all'art. 1 del decreto presidenziale 30 agosto 1952, n. 1379;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1964, registro n. 34 Difesa-Esercito, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento straordinario di otto sottotenenti in servizio permanene effettivo nel Servizio di commissariato, ruolo sussistenza;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1964, registro n. 81 Difesa-Esercito, foglio n. 326, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di otto sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo sussistenza, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1964, citato nelle premesse:

1. Ten. aut. D'Eliseo Domenico, nato il 7 luglio 1937 . . . . punti 33,20
2. Ten. sussistenza La Rosa Angelo, nato il 7 aprile 1935 . . . . » 32,40
3. Ten. art. Margio Rosario, nato il 5 dicembre 1931 . . . . punti 31,40
4. S.Ten. ftr. Bruno Raffaele, nato il 13 novembre 1938 . . . . » 29,40
5. S.Ten. ftr. Petrini Giancarlo, nato l'11 agosto 1939 . . . . » 29,00
6. S.Ten. ftr. Romaniello Giovanni, nato il 9 agosto 1940 . . . . » 27,80
7. S.Ten. sussistenza Costa Attilio, nato il 14 luglio 1942 . . . . » 27,70
8. S.Ten. sussistenza Cottitto Carmelo, nato il 24 ottobre 1936 . . . . » 27,60
9. S.Ten. sussistenza Randazzo Diego, nato il 15 dicembre 1938 . . . . . . » 25,60
10. Ten. amministrazione Rotunno Matteo, nato l'8 marzo 1937 . . . . . . » 25,10
11. Ten sussistenza Parisella Franco, nato il 4 ottobre 1939 . . . . » 25,00
12. S.Ten. sussistenza Galan Vittorio, nato il 12 gennaio 1934 . . . . » 24,80
13. Ten. ftr. Fedeli Gino, nato il 24 giugno 1936 . . . . » 24,40
14. S.Ten. ftr. Cotzia Giuliano, nato il 4 marzo 1941 . . . . » 24,20

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. aut. D'Eliseo Domenico . . . . punti 33,20
2. Ten. sussistenza La Rosa Angelo . . » 32,40
3. Ten. art. Margio Rosario . . . . . » 31,40
4. S Ten ftr. Bruno Raffaele . . . . . » 29,40
5. S Ten. ftr. Petrini Giancarlo . . . . » 29,00
6. S Ten. ftr. Romaniello Giovanni . . . » 27,80
6. S Ten. sussistenza Costa Attilio . . . » 27,70
8. S Ten. sussistenza Cottitto Carmelo . . » 27,60

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. S.Ten. sussistenza Randazzo Diego . . . punti 25,60
2. Ten. amministrazione Rotunno Matteo . » 25,10
3. Ten. sussistenza Parisella Franco . . . » 25,00
4. S.Ten. sussistenza Galan Vittorio . . » 24,80
5. Ten. ftr. Fedeli Gino . . . . » 24,40
6. S.Ten. ftr. Cotzia Giuliano . . . . . » 24,20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare.

Roma, addì 2 dicembre 1964

p. *Il Ministro*:
Il Sottosegretario di Stato: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1964
Registro n. 108 *Difesa-Esercito, foglio n.* 120.

(11484)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione della Sezione I dei rispettivi Albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il Regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;
Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;
Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relativi ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per la iscrizione nella Sezione I dei rispettivi Albi:

Delibera:

Le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi citati nelle premesse, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Calvi rag. Giovanni, ispettore principale, presidente;
Di Maio Bruno, revisore superiore 1ª classe, membro;
Giordani Giuseppe, revisore superiore, membro;
Camei Carlo, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI BARI

Tornambè dott. ing. Rosario, ispettore capo, presidente;
Mastrorocco Arturo, revisore capo, membro;
Dublà dott. Giovanni, revisore capo, membro;
Fiorentino Nicola, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Serafini dott. Ettore, ispettore capo, presidente;
Del Fiacco Peppino, revisore superiore, membro;
Delli Carri Francesco, revisore capo, membro;
Deiana Emilio, segretario capo, segretario;
Contarini Mario, capo stazione superiore, membro aggregato per la prova di telegrafia.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Cirillo dott. ing. Bruno, ispettore principale, presidente;
Pacini rag. Asclepiade, segretario superiore, membro;
Bassilici rag. Alvaro, revisore superiore, membro;
Giovannetti Paolo, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Monaco dott. Francesco, ispettore principale, presidente;
Tognocchi Armando, capo gestione superiore, membro;
Gentile geom. Giuliano, segretario capo, membro;
Bonissone rag. Roberto, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Lusco dott. ing. Leopoldo, ispettore capo, presidente;
Leoncini rag. Angelo, segretario superiore, membro;
Chiatti Pasquale, revisore capo, membro;
Betti Franco, segretario, segretario.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Affronti dott. Francesco, ispettore principale, presidente;
Milazzo dott. Giorgio, segretario capo, membro;
Barone Giuseppe, revisore capo, membro;
Sardina Carmelo, segretario principale, segretario.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Valenti dott. ing. Filippo, ispettore capo, presidente;
Caminiti dott. Paolo, ispettore principale, membro;
Caminiti Domenicantonio, revisore superiore, membro;
Zocco Salvatore, segretario principale, segretario.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Picchione ing. Stefano, ispettore capo, presidente;
Zuccarini Achille, revisore capo, membro;
Maddamma Michelino, capo gestione sovr., membro;
Giovinazzi Franco, coadiutore principale, segretario.

COMPARTIMENTO DI TORINO

De Chicchio dott. Luigi, ispettore capo superiore, presidente;
Malinverni Ezio, segretario superiore, membro;
Fano Ugo, segretario capo, membro;
Alotto Renato, segretario, segretario.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Daboni dott. Alessandro, ispettore principale, presidente;
Borri dott. Tullio, revisore capo, membro;
Carbone Pietro, revisore capo, membro;
Serasin Fabio, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Labianca ing. Francesco, ispettore principale, presidente;
Fardin Domenico, revisore capo, membro;
Zanucco geom. Pasquale, revisore capo, membro;
Raffael dott. Renato, segretario principale, segretario.

COMPARTIMENTO DI VERONA

Pedrazzi dott. Giannino, ispettore principale, presidente;
Massini rag. Dino, revisore superiore 1ª classe, membro;
Falezza Orlando, revisore capo, membro;
Ganassini Luigi, coadiutore capo, segretario;
Calà Salvatore, interprete principale, membro aggregato per la lingua tedesca.

Roma, addì 19 dicembre 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(11501)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella Sezione I dei rispettivi Albi per i Compartimenti di Bari e Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il Regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;
Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;
Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relativi ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella Sezione I dei rispettivi Albi;

Delibera:

Nelle sedi di Bari e Venezia, le due prove scritte per il concorso citato nelle premesse, avranno luogo come da seguente diario:

Sede di Bari: inizio 7 febbraio 1965 ore 8 presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giulio Cesare », via Cavour, 249;

Sede di Venezia: inizio 3 gennaio 1965 ore 8 presso la Scuola elementare « C. Battisti », via Dante, 65. - Mestre.

Roma, addì 19 dicembre 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(11500)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 26 giugno 1964 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 207 del 25 agosto 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1964, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Giura prof. dott. Prospero, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli Affari generali e personale.

Componenti:

Aragona dott. Vincenzo, ispettore generale di Ragioneria in servizio al Ministero;

Marrese dott. Gaetano, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Deliperi prof. Costanzo Antonio, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale « Pantaleoni » di Roma;

Fichera prof. Salvatore, titolare di ragioneria e tecnica commerciale nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma.

Il consigliere di 1ª classe dott. Vincenzo Mannino, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1964

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1964
Registro n. 38 Interno, foglio n. 198.

(11206)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Integrazione dei programmi di esame del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 agosto 1964, con il quale è indetto un concorso a cinquanta posti di sottotenente in s.p.e. del Genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1964, registro n. 27 M.D.A., foglio n. 369;

Decreta:

Ai programmi di esame allegati al decreto ministeriale in preambolo, sono annessi i seguenti programmi:

— Esame di cultura militare aeronautica.

— Prova orale (durata della prova 20 minuti circa).

— Nozioni generali su:

l'Ordinamento dell'Aeronautica Militare (centrale, territoriale, e periferico);

le Forze aeree (requisiti bellici dei mezzi aerei e specializzazioni d'impiego);

il personale dell'A.M. (reclutamento, ordinamento, avanzamento, governo);

i servizi tecnico-logistici dell'A.M. (servizio rifornimenti dei materiali speciali dell'Aeronautica - servizio delle telecomunicazioni - servizio meteorologico - servizio dei trasporti - servizio del demanio - servizio sanitario - servizio armamento e munizionamento - servizio fotografico - servizio di commissariato. Per ogni servizio definire, nelle linee generali, competenze e funzionamento);

regolamento di disciplina militare. Regolamento sulla uniforme. Regolamento sui servizi territoriali e di aeroporto; codice penale militare.

— Esami di lingue estere:

Prove orali facoltative (durata di massima per ciascuna lingua 15 minuti).

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesca, francese e spagnola.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964
Registro n. 40, foglio n. 12. — LAZZARINI

(11499)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami e per titoli a trenta posti di vice ragioniere in prova (coefficiente 202) nel ruolo dei capi delle ragionerie della carriera di concetto degli Uffici provinciali industria e commercio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1964 messo in distribuzione il 12 dicembre 1964, del Ministero dell'industria e del commercio è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami e per titoli a trenta posti di vice ragioniere in prova (coefficiente 202) nel ruolo dei capi delle ragionerie della carriera di concetto degli Uffici provinciali industria e commercio, indetto con il decreto ministeriale 15 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1963, registro n. 4, foglio n. 328 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 luglio 1963.

(11205)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Assegnazione di due condotte veterinarie vacanti in provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 157 del 23 ottobre 1964 con il quale il dott. Arturo Pollini, il dott. Vittorio Dezulian ed il dottor Mariano Chiesa sono stati dichiarati vincitori rispettivamente delle condotte veterinarie di Tione, Strigno e Cembra;

Considerato che il Consorzio veterinario di Strigno ha comunicato che il dott. Vittorio Dezulian ha rinunciato al posto;

Considerato inoltre che il dott. Marco de Guelmi, interpellato preventivamente, ha dichiarato di non essere disposto ad accettare la condotta di Cembra;

Visti gli artt. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e nn. 26, 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che i concorrenti che seguono nella graduatoria i rinunciatari e che hanno chiesto in ordine di preferenza le sedi di Strigno e Cembra sono rispettivamente il dott. Mariano Chiesa ed il dott. Simone Paternoster;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2440 del 3 dicembre 1964;

Decreta:

Il dott. Mariano Chiesa è dichiarato vincitore della condotta di Strigno.

Il dott. Simone Paternoster è dichiarato vincitore della condotta di Cembra.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige.

Trento, addì 3 dicembre 1964

Il Presidente: DALVIT

(11208)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Taviano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 23 marzo 1964, col quale il Presidente della Repubblica ha accolto il ricorso straordinario a suo tempo prodotto dalla ostetrica Margherita Fischer avverso i risultati del concorso interno per titoli per il conferimento della condotta ostetrica unificata del comune di Taviano;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso, che ha provveduto alla ripetizione delle operazioni concorsuali in conseguenza dell'accoglimento del ricorso dell'ostetrica Margherita Fischer, 2a classificata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti partecipanti al concorso in epigrafe:

1. Chetta Virginia — punti 16,22/50
2. Fischer Margherita — » 13,18/50

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce e del Comune interessato.

Lecce, addì 5 dicembre 1964

Il medico provinciale MAGLIARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso interno per titoli per il conferimento della condotta ostetrica unificata del comune di Taviano, a seguito della ripetizione delle operazioni concorsuali da parte della Commissione giudicatrice in conseguenza dell'accoglimento del ricorso straordinario a suo tempo prodotto dall'ostetrica Margherita Fischer;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

L'ostetrica Chetta Virginia è dichiarata vincitrice del concorso interno per il conferimento della condotta ostetrica dal comune di Taviano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce e del Comune interessato.

Lecce, addì 5 dicembre 1964

(10908) *Il medico provinciale*: MAGLIARI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2115 del 30 agosto 1964, col quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di condotte mediche vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1963;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, ai sensi dell'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le proposte formulate dall'Ordine professionale competente e dai Comuni interessati;

Vista la designazione effettuata dalla Prefettura di Arezzo;

Visti gli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1963, è costituita come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Iervolino dott. Paolo, medico provinciale capo;

Gallini prof. dott. Renzo, docente in clinica medica generale e terapia medica primario dell'Ospedale «Alberti» di San Giovanni Valdarno;

Forconi prof. dott. Pietro, docente in semeiotica chirurgica e primario dell'Ospedale civile di Sansepolcro;

Frati dott. Pio, medico condotto del comune di Cortona;

Todisco Grande dott. Giuseppe, direttore di sezione presso la Prefettura di Arezzo.

Segretario:

Urso dott. Giuseppe, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione avrà sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Arezzo, viale Maginardo n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Arezzo e all'albo pretorio della Prefettura di Arezzo e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 7 dicembre 1964

Il medico provinciale MARCECA

(11101)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2115 del 30 agosto 1964, col quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1963;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 828;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le proposte formulate dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Vista la designazione effettuata dalla Prefettura di Arezzo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1963, è costituita come appresso:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Tibidà dott. Antonio, medico provinciale di 1ª classe;
Russo prof. dott. Francesco, primario ostetrico dell'Ospedale di « Santa Maria Sopra i Ponti » di Arezzo;
Augori dott. Mario, medico chirurgo libero esercente, specializzato in ostetricia;
Ariano dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe, in servizio presso la Prefettura di Arezzo;
Simonelli Ginetta nei Cocchini, ostetrica condotta.

Segretario:

Urso dott. Giuseppe, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione avrà sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Arezzo, viale Maginardo n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dei Comuni interessati e dell'Ufficio del medico provinciale di Arezzo.

Arezzo, addì 7 dicembre 1964

Il medico provinciale: MARCECA

(11103)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Sostituzione di componenti la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1522 del 20 aprile 1961, con il quale venne bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 3 condotte mediche vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 4165 del 17 novembre 1961, modificato con successivo decreto n. 4525 del 19 dicembre 1961, con il quale fu costituita la relativa Commissione giudicatrice;

Vista la decisione dell'on. Consiglio di Stato, Sezione V, numero 1120 in data 13 ottobre 1963 con cui, in accoglimento del ricorso proposto dal dott. Vittorangeli Luciano vengono annullati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Ritenuta, pertanto, la necessità di rinnovare la procedura concorsuale, fermi restando i provvedimenti nn. 4165 e 575 rispettivamente del 17 novembre e 19 dicembre 1961, con cui fu nominata la Commissione esaminatrice;

Attesa però la necessità di sostituire alcuni componenti non più disponibili, ovvero rinunciatari;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica dei propri provvedimenti numeri 4165 e 4225 rispettivamente in data 17 novembre e 19 dicembre 1961, sono chiamati a far parte della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa i signori:

1) Guacci dott. Angelo, vice prefetto ispettore, con funzioni di presidente, in sostituzione del dott. Italo Granato, trasferito ad altra sede;

2) Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale di Teramo, componente, in sostituzione del dott. Valentino Facchini, rinunciatario;

3) Marzà dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe R. A. con funzioni di segretario, in sostituzione del dott. Salvatore Tumbiolo, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e di questo Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, addì 9 dicembre 1964

Il medico provinciale: FACCHINI

(10973)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3172/MP, in data 24 giugno 1964, e n. 5178/MP, in data 30 settembre 1964, e n. 6152/MP, in data 24 novembre 1964, con i quali venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si è resa vacante la condotta medica di Sorso;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta al concorrente che vi ha diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 3171/MP, del 24 giugno 1964;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al medico sottoelencato è assegnata la condotta a fianco indicata:

Merella Flavio: Sorso.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 10 dicembre 1964

Il medico provinciale: FADDA

(11132)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.